


INDICE


1. Cassa _____
2. Banche e C/C Postali _____
3. Poste di Bilancio Relative ad Esercizi Precedenti _____
4. Operazioni Riguardanti l'IVA _____
5. Depositi Cauzionali _____
6. Forniture di Beni e Prestazioni di Servizi le cui Fatture Perverranno nell'anno successivo _____
7. Provvigioni ad Agenti e Rappresentanti _____
8. Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi Ultimati al 31/12, le cui Fatture Saranno Emesse nell'anno Successivo _____
9. Contabilizzazione dei Ratei _____
10. Risconti _____
11. Compensi a Terzi _____
12. Controllo delle Schede Relative alle Ritenute e ai Contributi Previdenziali _____
13. Controllo delle Schede Clienti e Fornitori _____
14. Telefoni Portatili e Radiotelefoni _____
15. Leasing _____
16. Irap e Leasing _____
17. Leasing Autovetture _____
18. Nota Integrativa e Leasing _____
19. Accantonamento T.F.R. Dipendenti _____
20. Ammortamenti _____
21. Ammortamento Beni Materiali _____
22. Ammortamento Ordinario, Accelerato ed Anticipato _____
23. Ammortamento Ridotto _____
24. Beni di Valore non Superiore a 516,46 Euro _____
25. Rivendita del Cespite e Frazione Annuale di Ammortamento _____
26. Ammortamento dei Fabbricati _____
27. Fabbricati e Leasing _____
28. Automezzi _____
29. Regole Automezzi _____
30. Leasing Automezzi _____
31. Autoveicoli e Detrazione Iva _____
32. Rivendita dei Veicoli e IVA _____
33. Falsi Autocarri _____
34. Ammortamento Beni Immateriali _____
35. Diritti di Utilizzo di opere dell'ingegno, di Brevetti, di Processi, Formule, Informazioni ed Esperienze _____
36. Marchi _____
37. Avviamento _____
38. Software _____
39. Diritti di Concessione e Altri Diritti Iscritti all'Attivo _____
40. Plusvalenze e Minusvalenze Patrimoniali _____
41. Manutenzioni e Riparazioni _____
42. Redditi degli Immobili e Spese di Manutenzione _____

- 43. Perdite e Svalutazioni Crediti _____
- 44. Sopravvenienze e Contributi in c/to Capitale _____
- 45. Costi Pluriennali, Pubblicità, Ricerca, Rappresentanza _____
- 46. Realizzazione del Sito Internet _____
- 47. Opere in Economia _____
- 48. Rimanenze Finali _____
- 49. Cali Irrecuperabili nelle Attività Orafe _____
- 50. Partecipazioni in Società _____
- 51. Compensi Amministratori _____
- 52. Collegio Sindacale - Bilancio Abbreviato - Bilancio Consolidato _____
- 53. Tabella di Verifica Obblighi _____
- 54. Mutui o Finanziamenti _____
- 55. Interessi _____
- 56. Interessi di Mora _____
- 57. Calcolo Deducibilità degli Interessi Passivi dal 2008 _____
- 58. Polizze Assicurative per Accantonamento Anzianità Dipendenti _____
- 59. Contributi Associativi _____
- 60. Imposte e Tasse Deducibili ed Indeducibili _____
- 61. Operazioni in Valuta _____
- 62. Rivalutazione Beni d'Impresa _____
- 63. Porno Tax _____
- 64. Euro e Bilancio _____
- 65. Conti D'ordine _____
- 66. Agevolazioni Tremonti _____
- 67. Società di Comodo _____
- 68. Irap e Società di Comodo _____
- 69. Società Immobiliari _____
- 70. Acquisti da Soggetti Localizzati nei Paradisi Fiscali _____
- 71. Particolari Regimi di Tassazione _____
- 72. Quadro EC _____
- 73. Rilevazione dei Debiti Tributari _____
- 74. Imposte Anticipate e Imposte Differite _____
- 75. Distribuzione Utili e Imposta di Registro _____
- 76. Riserve _____
- 77. Perdite _____
- 78. Bilancio e Nota Integrativa Altri Dati _____
- 79. Professionisti Reddito da Lavoro Autonomo _____

GUIDA ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO OPERAZIONI DI CONTROLLO E SCRITTURE DI RETTIFICA



AZIENDA		COD.	
Tel.		Fax	E-mail
RESPONSABILE			

Nell'indice che troverete di seguito e nel testo sono contenuti dei collegamenti ipertestuali che consentono, durante la consultazione a video, di passare automaticamente all'argomento richiamato, con un clic (o Ctrl Clic a seconda delle impostazioni del Vs. PC) del mouse, dopo il primo clic, nella Vostra "barra degli strumenti" dovrete trovare una freccia come questa  che vi consentirà di ritornare al punto dove è posizionato il cursore del mouse.

Premessa

Le note che seguono vogliono essere un supporto operativo alla formazione del bilancio.

Consigliamo di:

- ❖ **annotare** gli appositi spazi, con i relativi importi;
- ❖ **contrassegnare** con un segno di "spunta" le apposite caselle, a controllo effettuato;
- ❖ **conservare** questo promemoria fra la documentazione relativa alle scritture di chiusura del bilancio della Vostra Azienda.

NOTE

1) CASSA

- Cassa in Euro, controllare la corrispondenza del saldo contabile con quello di prima nota cassa e con l'effettiva giacenza fisica di denaro.
- Cassa in Valuta, controllare la corrispondenza del saldo contabile con quello di prima nota cassa in valuta e con l'effettiva giacenza di denaro.
- Eliminare eventuali sospesi, rilevare eventuali arrotondamenti.
- La cassa non può avere un saldo negativo. Verificare che a fine e in corso d'anno la cassa non presenti saldi negativi, cosa che potrebbe prestare il fianco a contestazioni di inattendibilità della contabilità e di indice di incoerenza ai fini di accertamento con gli studi di settore (rif. Finanziaria 2005 c. 410).

Ricordiamo che per il 2007 **non si potevano effettuare pagamenti in contanti** di importo superiore a **12.500 Euro** il limite è stato ridotto dal 30.4.2008 rideterminandolo nella misura di euro 5.000.

Ricordiamo inoltre che dal 30.4.2008 gli assegni di importo superiore a euro 5.000 devo obbligatoriamente recare la clausola di non trasferibilità, viceversa sui libretti di assegni trasferibili fino a 5.000 euro, il richiedente dovrà pagare un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per assegno (D.Lgs. 21.11.07 n. 231).

2) BANCHE E C/C POSTALI

Effettuare la riconciliazione tra il saldo risultante dalla scheda contabile con quello indicato nell'estratto conto bancario (c/c, sbf, effetti all'incasso ecc.).

Rilevare gli interessi attivi e passivi maturati se non ancora addebitati dalla banca:

BANCA	C/C NR.	INT. PASSIVI	INT. ATTIVI	RIT. SUBITA	COMM. SPESE

Le ritenute subite, sugli interessi attivi, dalle Società, sia di capitale che di persone e dalle imprese individuali vanno contabilizzate come ritenute d'acconto.

Per i professionisti, tali ritenute sono a titolo d'imposta definitiva.

3) POSTE DI BILANCIO RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI

Girocontare le varie partite riferite a esercizi precedenti, ma che nel corso dell'anno corrente non sono ancora state chiuse. Tali partite potrebbero derivare dal bilancio di apertura, generalmente sono rappresentate dalle seguenti voci:

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione	Importo
<input type="checkbox"/>	Ratei attivi e passivi	
<input type="checkbox"/>	Risconti attivi e passivi	
<input type="checkbox"/>	Rimanenze iniziali	
<input type="checkbox"/>	Fornitori per fatture da ricevere	
<input type="checkbox"/>	Clienti per fatture da emettere	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

7) PROVVISORIE AD AGENTI E RAPPRESENTANTI

Rilevare anche i costi maturati a fronte delle prestazioni degli agenti e rappresentanti:

Nome Agente	Provvigioni maturate	ENASARCO		
		F.do Previd.za	F.do Ass.za Soc. di capitali	se FIRR

Indennità suppletiva di clientela

Dal 2007 è stato confermato che **l'indennità suppletiva di clientela è deducibile solo al momento della corresponsione** e non tramite i relativi accantonamenti annui, infatti l'indennità suppletiva di clientela è dovuta all'agente solo in presenza di rapporto a tempo indeterminato sciolto su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente è inoltre dovuta in presenza di dimissioni dell'agente per età, invalidità permanente o per pensionamento di vecchiaia. (circolare 42/E del 6.7.2007).

Periodo di competenza delle provvigioni

Con la risoluzione n. 91 del 12 luglio 2006 l'agenzia è ritornata sull'argomento modificando parzialmente quanto precedentemente affermato.

Provvigioni attive

Con la risoluzione n. 91 del 12.7.2006 è stato chiarito che si deve ritenere ultimata la prestazione (ed imponibile il relativo compenso in capo all'agente) nel momento in cui sorge il diritto alla provvigione, quindi alla data in cui si verifica la stipula del contratto "procurato" tra il preponente ed il terzo (dovendosi in tale momento considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l'articolo 1742 del codice civile, quello di "promuovere (...) la conclusione del contratto").

Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

Provvigioni passive

Le novità della risoluzione 91 riguardano il periodo di competenza delle provvigioni passive, **le provvigioni passive, corrisposte dall'impresa preponente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute.**

Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli ulteriori criteri che il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno individuare espressamente: ci si riferisce, in particolare, ai requisiti della certezza e della determinabilità in modo obiettivo di cui all'articolo 109, comma 1, TUIR.

Ad ulteriore chiarimento circa il periodo di competenza delle provvigioni "attive" e "passive" si analizza la seguente ipotesi:

"Rilevanza fiscale in differenti periodi d'imposta – Disallineamento temporale"

Se la consegna dei beni avviene nell'esercizio 2007, successivo all'esercizio 2006 in cui si stipula il "contratto procurato", l'agente subirà la tassazione della provvigione spettantegli nell'esercizio 2006, mentre l'impresa preponente, per poter portare in deduzione il costo della provvigione, dovrà attendere l'esercizio 2007, in cui è avvenuta la consegna dei beni.

8) **CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ULTIMATI AL 31/12, LE CUI FATTURE SARANNO EMESSE NELL'ANNO SUCCESSIVO**

Verificare i documenti di trasporto emessi e le prestazioni di servizi ultimate entro il 31 dicembre, quantificare il ricavo maturato e rilevarlo contabilmente attraverso il conto transitorio CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE:

<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE	NATURA RICAVO	IMPORTO
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N.B.: Ricordarsi di rilevare le eventuali provvigioni attive maturate.

9) **CONTABILIZZAZIONE DEI RATEI**

Rilevare la quota di costo o di ricavo di competenza dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo.

Le voci più ricorrenti sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIZIONE	IMPORTO
<input type="checkbox"/>	DEBITO INAIL (non si tratta di un rateo ma di un debito)	
<input type="checkbox"/>	RATEO FERIE	
<input type="checkbox"/>	RATEO CONTRIBUTI SU FERIE	
<input type="checkbox"/>	RATEO 14 ^a MENSILITÀ	
<input type="checkbox"/>	RATEO CONTRIBUTI 14 ^a MENSILITÀ	
<input type="checkbox"/>	RATEO INTERESSI SU MUTUI E FINANZ..	
<input type="checkbox"/>	RATEO INT. SU FINANZ. IN VALUTA	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

- Rilevare se possibile la quota parte dei consumi maturati al 31/12 per: telefono - luce - acqua e gas - vigilanza notturna - pubblicità ecc.
- Rilevare il rateo attivo per interessi maturati sui crediti I.V.A. chiesti in rimborso, dal 1.7.2003 maturano nella misura del **2,75%** in precedenza, fin dal 1997 il tasso era del 5%. Gli interessi decorrono:
 1. dal 90° giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali liquidati dall'ufficio;
 2. dal 60° giorno successivo a quello di presentazione del mod. VR per i rimborsi erogati dal concessionario;
 3. dal giorno 20° del II° mese successivo al trimestre per il quale è stata presentata l'istanza, nel caso di rimborso infrannuale.

Nel caso di rimborsi tramite c/fiscale il problema normalmente non si pone vista la celerità della restituzione.

- Rilevare il rateo interessi sulle imposte dirette se chieste a rimborso (IRPEF escluso).

10) RISCONTI

Quantificare i risonci attivi e passivi, quindi stornare contabilmente quella parte di costo o di ricavo già rilevato, ma di competenza dell'esercizio successivo. I risonci maggiormente ricorrenti sono:

PROSPETTO RISCONTI						
✓	Descrizione	Importo pagato Incassato	Periodo dal al		Giorni da Riscontare	Importo Risconto
<input type="checkbox"/>	TELEFONO					
<input type="checkbox"/>	FITTI PASSIVI					
<input type="checkbox"/>	FITTI ATTIVI					
<input type="checkbox"/>	ASSICURAZIONI					
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

11) COMPENSI A TERZI

L'obbligo di compilazione del registro dei compensi a terzi è stato eliminato con D.L. 357/94, la compilazione dello stesso è comunque utile per la predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

12) CONTROLLO DELLE SCHEDE RELATIVE ALLE RITENUTE E AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- Controllare che il saldo del conto INPS C/CONTRIBUTI al 31 dicembre, coincida con quanto versato nel gennaio successivo.
- Stesso controllo deve essere effettuato con i conti delle RITENUTE OPERATE, generalmente l'importo a debito risultante al 31 dicembre corrisponde al saldo da versare a gennaio dell'anno successivo.
- Verificare che il saldo Avere del conto DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI corrisponda con l'importo da pagare in gennaio a saldo degli stipendi e salari di dicembre.

13) CONTROLLO DELLE SCHEDE CLIENTI E FORNITORI

- Verificare i saldi delle schede dei clienti e dei fornitori e contabilizzare eventuali abbuoni attivi o passivi.
- Stornare i crediti inesigibili di modesto importo.
- Per verificare la bontà dei crediti verso clienti, confrontare il saldo al 1.1 con quello al 31.12, se non ha subito variazioni probabilmente è un credito di difficile esigibilità.

14)

**TELEFONI PORTATILI E RADIOTELEFONI**

Le quote d'**ammortamento**, i canoni di **locazione** anche finanziaria o di **noleggio** e le spese di **impiego** e **manutenzione** relativi ad apparecchiature terminali (si intende i telefoni sia fissi che cellulari) per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sottoriportata, sono deducibili (dal reddito d'impresa) nella misura dell'80 per cento.

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

Tra le spese telefoniche deducibili all'80% rientrano anche quelle sostenute per l'acquisto di modem; router e software specifici per la telefonia, mentre i costi dei computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito (normale ammortamento) risol. 17.5.07 nr. 104.



Circa le **schede telefoniche prepagate**, la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, con la risoluzione Prot. N. 907-34177/2004, ha dato parere favorevole alla deducibilità (50% ora 80%) delle schede in parola, purché siano inerenti all'attività e effettivamente documentate. (vedi precedente notiziario n. 4/2005).



Autotrasportatori, la percentuale di cui al precedente periodo è elevata al **100 per cento** per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il **trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto** limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Ricordiamo che già con decorrenza dal **1.1.2002**, l'art. 15 della legge finanziaria 2002 prevede la totale deducibilità dei costi e la totale detraibilità dell'IVA riferiti alle spese per ammortamento locazione noleggio impiego e manutenzione relative ai telefoni cellulari dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Professionisti, anche per i **professionisti** si prevede che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi alle apparecchiature telefoniche sia fisse che mobili, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

Detrazione IVA al 100% per il 2008, la finanziaria 2008 incide solamente sulla detraibilità IVA la norma che fino al 2007 limitava la detrazione IVA al 50% su acquisto importazione e spese di utilizzo dei telefoni cellulari, è abrogata, di conseguenza la detrazione IVA diventa piena, salvo la verifica dell'inerenza, a questo fine infatti una particolare attenzione del fisco sarà riservata al controllo di chi nel periodo 2008-2012 ha detratto l'imposta relativa alla telefonia mobile in misura superiore al 50%.

15) LEASING

Il costo dei contratti di leasing deve essere imputato per competenza, occorre quindi ripartire eventuali acconti o maxicanoni sull'intera durata del contratto. Il costo di competenza viene così determinato:

PROSPETTO COSTI LEASING DI COMPETENZA					
Contratto		Durata		Mesi Totali	
nr.	Data	Dal	Al	A)	nr.
Maxicanone, costi iniziali, acconti				+	
Spese di contratto				+	
Canoni previsti Nr. _____ x Euro _____				+	
Costo Totale del Leasing (somma delle tre righe precedenti)				B)	
Costo mensile di competenza = Costo totale del leasing, diviso, la durata di mesi (B:A)				C)	
Mesi di utilizzo nell'esercizio				D)	
Costo di competenza dell'esercizio (C x D)				E)	
Costo rilevato nell'esercizio				F)	
Costo da Rinviare, Risconto Attivo (F – E)				G)	
Risconti anni successivi					
G : mesi residui successivi al 1° esercizio				H)	
31.12.200__	31.12.200__	31.12.200__	31.12.200__	31.12.200__	31.12.200__
H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui

Durata minima del contratto di leasing

Per i **contratti stipulati fino al 31.12.2007**, i canoni leasing sono fiscalmente deducibili a condizione che la durata del contratto, sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento del bene considerando l'aliquota di ammortamento (ordinario) di cui al famoso DM. 31.12.1988 relativi all'attività esercitata, così un bene ammortizzabile al 10% può essere acquisito in leasing con durata minima pari a 5 anni $(100:10):2=5$.

Per i **contratti stipulati dal 2008** la deduzione è ammessa a condizione che la **durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa. così un bene ammortizzabile al 10% può essere acquisito in leasing con durata minima pari a 6 anni e 8 mesi $(100:10) \times 2/3 = 6,66$.

Durata minima del contratto di leasing immobiliare

Per quanto riguarda i beni immobili, è confermato che la durata del contratto (per tutti i beni) deve essere almeno pari:

- per il 2007, alla metà del periodo di ammortamento;
- per il 2008, a 2/3 del periodo di ammortamento.

Le novità riguardano quindi i leasing immobiliari un esempio chiarirà meglio quanto detto:

Leasing Immobiliare	Coeff. di ammortamento	Metà del periodo di ammortamento	Finestra ammessa anni	Durata Leasing massima
Fabbricato	3%	$100:3:2 = 16,66$	Da 8 a 15 *	15 anni*

La disposizione sulla deducibilità dei contratti di leasing immobiliare trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data del 3 dicembre 2005.

(*) Circa il termine massimo di 15 anni per i leasing su immobili, l'amministrazione ha riconosciuto la possibilità di stipulare contratti anche con durata superiore ai 15 anni.

Circa il leasing dei fabbricati si rinvia al successivo [punto 27](#).

Per il 2008 - il contratto di leasing immobiliare deve avere una durata minima pari ai 2/3 del periodo di ammortamento, qualora l'applicazione della regola dei 2/3 determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.

Circa i contratti di leasing immobiliare già in essere al 31.12.2007, nulla cambierà, continueranno ad essere deducibili secondo i criteri in essere al momento della stipula.

Una tabella esemplificativa spiegherà meglio i concetti di durata minima del leasing immobiliare dal 2008

Aliquota (A)	Durata ammortamento B = (100:A)	Durata minima 2/3 C = B:3x2	Durata ammessa per gli immobili
5	20	13,333	13,333
3	33,3333	22,2222	18,00
7	14,2857	9,5238	11,00

Durata minima del contratto di leasing automezzi

Sia per il **2007** che per il **2008** resta confermato che per gli **automezzi a deducibilità limitata** di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto **non sia inferiore al periodo di ammortamento**.

Cessione del contratto di leasing

Il trattamento contabile e fiscale della cessione del contratto di leasing è stato trattato con la risoluzione n. 212/E del 9.8.2007 la trattazione dell'argomento richiederebbe molte pagine per cui vi rinviamo alla lettura

16) Irap e leasing

Poiché la quota di interessi passivi ricompresa nelle rate leasing risulta indeducibile ai fini IRAP, si deve determinare la misura degli interessi citati. Se la società di leasing non vi fornisce i dati relativi a quota capitale e quota interessi delle rate leasing di competenza dell'esercizio, le stesse possono essere così calcolate:

NUMERO CONTRATTO E FORNITORE

Costo iniziale del bene - Riscatto	X	gg di leasing nell'esercizio	= X
numero totale gg. Contratto			

Costo canoni di competenza del periodo	- meno	X _____	= Oneri Finanziari
	+/-	± note varia. per interessi _____	

17) Leasing Autovetture

Il costo relativo ai contratti di leasing per le autovetture delle imprese e dei professionisti è deducibile (salvo i casi indicati al [punto 28](#)) al 40% su un valore massimo di 18.075,99 euro mentre per gli agenti e rappresentanti il costo del leasing per l'autovettura è deducibile al 80% fino a un massimo di 25.822.84 euro.

In questi casi per determinare la quota di interessi passivi ricompresa nelle rate leasing risulta complicato, cerchiamo di semplificare col seguente schema (vedere anche il successivo [punto 28](#). relativo agli automezzi):

Azienda		Esercizio 200 _____
rif.to autovettura	(a) valore del bene (aumentato dell' I.V.A. teorica non detraibile)	(e) gg. durata contratto
decorrenza contratto	(b) costo complessivo del leasing senza riscatto	(f) durata gg. contratto nell'esercizio
dal _____ al _____		

18.075,99 impresa /professionista	:	(a) _____	x	100 : 2,5 =	(c) _____
25.822.84 agente	:			100 : 1.25 =	_____
					percentuale deducibilità leasing
(b) _____	x	(c) % _____	=	(d) _____	costo totale deducibile del leasing

(d) _____	x	(f) =	_____	(g) costo deducibile nell'esercizio
(e)		differenza con	_____	costo di competenza rilevato nell'esercizio
		variazione in aumento IRES / IRAP	_____	

Rilevazione interessi passivi su quota deducibile

Interessi passivi totali su contratto leasing	_____	x (c) % =	_____	(d1) totale interessi passivi deducibili IRES
---	-------	-----------	-------	---

(d ¹) _____	x (f)	_____	=	interessi passivi dell'esercizio
(e)				variazione in diminuzione dei costi ai fini IRAP

18) **NOTA INTEGRATIVA E LEASING**

La riforma del diritto societario ha introdotto dei nuovi obblighi riferiti alle operazioni di leasing più comune, denominato **leasing finanziario**: questo tipo di contratto di locazione finanziaria comporta il trasferimento all'utilizzatore della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del contratto. Viceversa il **leasing operativo** si sostanzia in un contratto di noleggio del bene senza possibilità di riscatto.

L'art. 2427 relativo alla nota integrativa, al nr. 22) prevede che con riferimento alle **operazioni di leasing finanziario, deve essere predisposto un prospetto dal quale risulti:**

- il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare al quale i beni sarebbero stati iscritti alla chiusura dell'esercizio se fossero stati considerati immobilizzazioni;
- gli ammortamenti, le svalutazioni e le riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Rimane quindi inalterato il metodo di contabilizzazione delle operazioni di leasing (metodo patrimoniale) ma la **Nota Integrativa anche nel caso di Bilancio in forma Abbreviata** dovrà essere arricchita del seguente prospetto contenente le informazioni relative alla contabilizzazione del contratto col metodo finanziario:

Tabella delle Operazioni di leasing da indicare in Nota integrativa ex art. 2427 nr. 22

DESCRIZIONE	DATA CONTRATTO	COSTO DI ISCRIZIONE TEORICO A FINE ESERCIZIO (VALORE CONTABILE TEORICO)	QUOTA AMM.TO TEORICO DI ESERCIZIO	SVALUTAZIONE DI ESERCIZIO DEL BENE	RIPRESE DI VALORE DEL BENE, DI ESERCIZIO	VALORE ATTUALE RATE LEASING	TASSO APPLICATO	ONERE FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

Oppure la tabella potrebbe assumere la seguente forma

<i>Descrizione Bene</i>	<i>Tornio CN</i>	<i>Autocarro</i>	<i>Impianto</i>
<i>Nr. data contratto</i>	<i>Contr. 1234 del 1.1.</i>	<i>Contr. 3164 del</i>	<i>Contr. 67614 del</i>
<i>Valore attuale rate non scadute a fine esercizio</i>	25.000		
<i>Onere finanziario effettivo dell'esercizio</i>	2.500		
<i>Costo sostenuto dal concedente +/- rettifiche e riprese precedenti esercizi</i>	60.000		
<i>+/- rettifiche e riprese di valore dell'esercizio</i>	Zero		
<i>Ammortamento teorico dell'esercizio (aliquota fra parentesi)</i>	(15%) 9.000	(20%)	(10%)
<i>Fondo Ammortamento teorico al 31.12 prec.</i>	18.000		
<i>Totale amm. teorico al 31.12 corrente</i>	27.000		
<i>Valore netto del bene</i>	33.000		

La principale difficoltà che si incontra nel cercare di comporre la tabella consiste nella determinazione dell'effettivo onere finanziario gravante sull'esercizio e nella determinazione del tasso necessario al calcolo del valore attuale dei canoni a scadere, tasso che a volte risulta difficile ricavare dai contratti di leasing e che spesso non corrisponde a quello effettivamente richiesto nell'informativa al bilancio.

Per chi non vuole cimentarsi in calcoli matematici e attuariali la via migliore è quella di ottenere le informazioni dalla società di leasing e magari per il futuro prevedere contrattualmente che questi dati sia forniti dal locatore stesso.

19) ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI

- Contabilizzare la quota di trattamento fine rapporto maturata nell'esercizio.
- Se nel corso dell'esercizio vi sono stati licenziamenti, verificarne l'esatta contabilizzazione.
- Controllare l'importo del Fondo T.F.R. con i dati forniti dal consulente o dall'Ufficio personale.
- Conciliare il costo del personale con il prospetto riepilogativo del Consulente.
- Rilevare l'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del TFR, detta imposta (a carico dei dipendenti) è stata versata in due rate entro il 16 dicembre l'acconto (90%) e il 16 febbraio il saldo. Ricordiamo che tale imposta sostitutiva **deve** essere rilevata anche al momento dell'eventuale cessazione del rapporto in corso d'anno, la stessa andrà versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Ipotizzando:

- Costo TFR lordo (**maturato + rivalutato**)..... = 10.000
- Imposta 11% su rivalutazione del TFR..... = 100
- Acconto del 90% dell'imposta 11% sulla rivalutazione del TFR..... = 90

Avremo:

	16.12	
Credito v/erario per acconto imposta sost. 11% (CII5)	A	Banca cc. 90
Versato acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.		

	31.12	
Costo TFR lordo maturato 10.000	A	Diversi
	A	F.do TFR (quota netta) 9.900
	A	Debito V/Erario per rit. 11% 100
Rilevato costo TFR maturato e rivalutato		

	31.12	
Debito V/Erario per rit. 11%	A	Credito v/erario per acconto imposta sost. 11% (CII5) 90
Giroconto acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.		

- Rilevare la rivalutazione dell'eventuale "Acconto delle imposte dovute sul T.F.R." versato negli esercizi **1997 e 98**, con la seguente scrittura contabile:

	31.12	
Credito v/erario per acconto IRPEF sul TFR (BIII2d)	A	Proventi per rivalutazione credito per acconto TFR

La rivalutazione genera un provento finanziario, da collocare nel Conto Economico del Bilancio fra gli "altri proventi finanziari da crediti iscritti fra le immobilizzazioni" (C 16a).

Il credito d'imposta rivalutato può essere utilizzato in deduzione dalle ritenute sul TFR corrisposto dal 1.1.2000.

ACCANTONAMENTO FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA SETTORE COMMERCIO

Per i soggetti che applicano il contratto collettivo del commercio e turismo, rilevare il costo maturato per contributi assistenziali Fondo **EST- Ente di assistenza sanitaria integrativa** come da riepilogo fornito dall'ufficio personale o dal consulente incaricato dell'elaborazione degli stipendi.

T.F.R. DIPENDENTI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE ACCANTONAMENTO E DESTINAZIONE

Con l'entrata in vigore delle nuove norme che regolano la previdenza complementare, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai dipendenti dal 1.1.2007 può essere destinato in tutto o in parte ad un Fondo di Previdenza Complementare "FPC" (questo in realtà poteva già accadere negli anni scorsi) oppure può continuare a restare in ditta.

La novità più rilevante riguarda le aziende che nel 2006 occupavano almeno 50 dipendenti le quali dovranno versare al Fondo Tesoreria, costituito presso l'INPS, il TFR dei dipendenti che decidono di mantenere il T.F.R. in ditta.

Destinazione del TFR ai fondi di previdenza complementare

Il TFR è destinato ai fondi previdenziali complementari quando:

- il dipendente ha optato espressamente per tale ipotesi;
- un dipendente è rimasto silente (in questo caso il datore di lavoro iscrive il dipendente al fondo chiuso cui aderisce la maggior parte dei lavoratori occupati in ditta o, in assenza di fondi chiusi, destina il TFR al FONDINPS).

In questo caso l'azienda si limiterà a rilevare il costo del TFR e a trasferire le somme destinate al Fondo di Previdenza Complementare senza ulteriori adempimenti.

Quota a carico del dipendente e quota a carico dell'azienda

Normalmente il datore di lavoro trattiene in busta paga al dipendente una quota a carico del dipendente da versare per suo conto al FPC questo importo dovrà essere versato assieme alla quota a carico dell'azienda quota sempre obbligatoria per l'azienda nel caso dei Fondi Chiusi e facoltativa nel caso sei Fondi Aperti.

Destinazione del TFR all'INPS

Il TFR è destinato all'INPS quando il lavoratore di un'azienda che nel 2006 occupava almeno 50 dipendenti, decide di mantenere tutto o parte del TFR in ditta.

Le somme versate all'INPS a titolo di trasferimento del TFR costituiscono un credito dell'azienda verso l'istituto di previdenza, sarà infatti l'impresa che alla cessazione del rapporto, erogherà il TFR al dipendente, compensandolo nel DM10 con le altre somme da versare.

A tal fine si compenseranno prioritariamente le quote di TFR dovute per il mese; qualora queste non fossero sufficienti, si potranno utilizzare anche i contributi dovuti per il mese.

Aggiornamento del piano dei conti

Per rilevare correttamente le operazioni in argomento è opportuno aggiornare il Piano dei Conti aziendale verificando che esistano o creando le seguenti voci:

N.	DESCRIZIONE	TIPO	NATURA	BILANCIO UE
1	Fondo TFR dipendenti c/o azienda	Patrimoniale	Debito	C (passivo)
2	Fondo TFR dipendenti c/o INPS	Patrimoniale	Debito	C (passivo)
3	INPS c/TFR f.do tesoreria	Patrimoniale	Credito	C II 5 (attivo)
4	FPC (nome) c/TFR versato	Patrimoniale	Credito	C II 5 (attivo)
5	Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%)	Patrimoniale	Credito	C II 5 (attivo)
6	Contributo FPC (nome fondo)	Patrimoniale	Debito	

1. È il conto che rileva il fondo TFR che rimane in azienda o che rileva il vecchio fondo TFR rimasto in azienda.
2. È il conto che rileva il fondo TFR per la quota parte giacente presso l'INPS;
3. Rileva il credito relativo ai versamenti periodici del TFR fatti al fondo di tesoreria INPS;
4. Rileva il credito verso il Fondo di Previdenza Complementare per i versamenti fatti in corso d'anno, delle quote dei dipendenti;
5. Rileva il credito verso il dipendente per il contributo dello 0,5% a suo carico da versare in deduzione del TFR maturato;
6. È il conto del passivo che rileva il debito verso il fondo di previdenza complementare per le quote a carico del dipendente e per la quota a carico dell'azienda.

Scritture contabili

Si ritiene opportuno impostare le rilevazioni in parola, non rilevando mensilmente il costo del TFR maturato, (salvo il caso di dimissioni del dipendente) ma rilevando prima il debito verso i vari enti e poi le somme versate agli stessi, ma sempre considerando tali importi quali crediti maturati nei confronti dei FPC, mentre a fine esercizio, si rileva il costo del TFR maturato e le conseguenti scritture di rettifica.

Naturalmente nulla impedisce che un'azienda sia organizzata in modo da rilevare mensilmente il costo del TFR con le conseguenti scritture contabili.

1. Rilevazione mensile degli stipendi

1	Data Ogni mese	
# diversi	a	# diversi
Costo Stipendi		INPS c/contributi
INPS c/contributi		IRPEF c/ritenute
Costo TFR (dip.te dimesso)		Dipendenti c/retribuzioni
F.do TFR dipendente		Tratt. Sindacali
		Contributo FPC nome quota car. Dip.te
		Contributo FPC nome q.ta carico ditta
Per rilevazione degli stipendi mese di		

Ricordiamo che il versamento del TFR può essere così destinato:

- per le aziende con almeno 50 dipendenti, ai FPC fondi di prev. complementare o al fondo di tesoreria INPS;
- per le aziende fino a 49 dipendenti, ai FPC fondi di prev. complementare o accantonato in ditta.

Il versamento del TFR maturato nel 1° semestre 2007 ma versato in luglio è gravato degli interessi (2,74%) in questo caso la scrittura contabile sopra riportata dovrà considerare (voce di costo in dare per interessi passivi) anche detto costo.

2. Rilevazione mensile dei contributi previdenziali a carico dell'azienda

2	Data Ogni mese	
Costo Contributi	a	INPS c/ contributi 100
Rilevato il costo dei contributi previdenziali mese di		

3. Rilevazione mensile del TFR maturato da versare al fondo tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti)

3	Data Ogni mese	
INPS c/TFR f.do tesoreria	a	INPS c/ contributi 100
Rilevato il TFR da versare al F.do tesoreria INPS		

4. Rilevazione del debito complessivo verso i FPC.

4	Data Ogni mese	
# diversi		
Contributo FPC nome quota car. Dip.te		
Contributo FPC nome q.ta carico ditta		
FPC (nome1) c/TFR versato		

FPC (nome2) c/TFR versato		
FPC (nome3) c/TFR versato		
FPC (nome4) c/TFR versato	a	Debiti v/ Fondi Prev.za Complementare
<hr/>		
Giroconto del debito complessivo verso FPC mese di		
<hr/>		

5. Rilevazione TFR versato ai vari Enti

5	Data Ogni mese	
<hr/>		
Debiti v/ Fondi Prev.za Complementare	a	Banca cc.
<hr/>		
Effettuato versamento al fondo di PC nome.....		
<hr/>		

6. Rilevazione del contributo dello 0,5% a carico del dipendente calcolato sulla quota di TFR

2	31.12	
<hr/>		
Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%)	a	Inps c/contributi 5
<hr/>		
Per rilevazione del contributo 0,5% sul TFR a carico dipendenti		

Il contributo in argomento che riduce il TFR in quanto a carico del dipendente, verrà versato assieme agli altri contributi dal datore di lavoro tramite DM10.

7. Rilevazione del TFR maturato nell'esercizio

3	31.12	
<hr/>		
TFR costo	a	Fondo TFR 100
<hr/>		
Rilevato il TFR maturato nell'esercizio		
<hr/>		

8. Ripartizione del TFR maturato ai vari enti o soggetti interessati

4	31.12	
<hr/>		
Fondo TFR	a	# diversi 100
	a	Fondo TFR dipendenti c/o INPS(1) 60
	a	Fondo TFR c/o azienda 25
	a	FPC (nome) c/TFR versato 10
		Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%) 5
<hr/>		
Per ripartizione del TFR maturato ai vari soggetti competenti		
<hr/>		

Dopo questa rilevazione:

- il conto "FPC (nome) c/TFR versato" dovrebbe avere un saldo pari a zero perché quanto versato nel periodo dovrebbe corrispondere a quanto dovuto oppure ci potrebbe essere una differenza pari al versamento riferito a dicembre ma con scadenza nel mese successivo;
- i conti "Fondo TFR dipendenti c/o INPS" e "INPS c/TFR versato f.do tesoreria", dovrebbero avere lo stesso saldo in quanto rilevano il debito verso i dipendenti per la quota di TFR versata al fondo di tesoreria INPS e il credito verso l'INPS per quanto versato al fondo di tesoreria a titolo di TFR;
- Il conto "Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%)" dovrebbe avere un saldo pari a zero.

Rivalutazione del TFR e relativa imposta sostitutiva

La rivalutazione del TFR non pone particolari problemi quando lo stesso rimane in azienda o quando è versato a un fondo complementare, in quest'ultimo caso non si effettua alcuna rivalutazione.

Il problema sorge con la rivalutazione del TFR versato al fondo di tesoreria INPS, si ritiene che la rivalutazione del TFR dovrebbe aumentare il credito verso l'istituto ed contestualmente il fondo rappresentativo del debito verso il dipendente, il tutto con la complicazione dell'imposta sostitutiva.

Il problema non si pone però al 31.12.2007 in quanto a fine 2007 la rivalutazione viene effettuata sugli accantonamenti al 31.12.2006 presenti quindi solo in ditta.

Rilevazione dell'imposta sostitutiva del TFR che rimane in azienda

l'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del TFR, a carico dei dipendenti, viene versata dal datore di lavoro in due rate, entro il 16 dicembre l'acconto (90%) e entro il 16 febbraio il saldo. Questa imposta sostitutiva deve essere rilevata anche al momento dell'eventuale cessazione del rapporto in corso d'anno, la stessa andrà versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

A fine 2008 l'imposta sostitutiva 11% va calcolata anche sulla rivalutazione della quota di TFR versata al Fondo di tesoreria INPS.

Ipotizzando:

- Costo TFR lordo (maturato + rivalutato)..... = 10.000
- Imposta 11% su rivalutazione del TFR..... = 100
- Acconto del 90% dell'imposta 11% sulla rivalutazione del TFR..... = 90
- Avremo:

16.12			
Credito v/erario per acconto imposta sost. 11% (CII5)	A	Banca cc.	90
Versato acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.			
31.12			
Costo TFR lordo maturato 10.000	A	Diversi	
	A	F.do TFR (quota netta)	9.900
	A	Debito V/Erario per rit. 11%	100
Rilevato costo TFR maturato e rivalutato			

Scritture a fine 2008

16.12			
Credito v/INPS per imposta sost. 11% (CII5)	A	Debito V/Erario per rit. 11%	10
Rilevato imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR presso f.do tesoreria			
31.12			
Debito V/Erario per rit. 11%	A	Credito v/erario per acconto imposta sost. 11% (CII5)	90
Giroconto acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.			

20) AMMORTAMENTI

21) Ammortamento beni materiali

Civilisticamente gli ammortamenti devono essere stanziati in modo sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Le norme tributarie prevedono invece il calcolo delle quote d'ammortamento come da tabella ministeriale eventualmente ricorrendo almeno per il 2007, al metodo anticipato o a quello ridotto.

Coefficienti applicabili:

- per i beni acquistati fino al 31/12/1987 e per i beni acquistati nel 1988 entrati in funzione entro il 31/12/1988 si applicano i coefficienti stabiliti con D.M. del 29/10/1974;
- per i beni entrati in funzione dal **1989** ad oggi, si applicano gli ultimi coefficienti d'ammortamento, approvati con D.M. del 31/12/1988.

verificare che i saldi relativi al valore dei cespiti e al loro fondo di ammortamento risultanti dalla contabilità, siano uguali a quelli riportati sul libro cespiti ammortizzabili.

22) Ammortamento Ordinario, Accelerato ed Anticipato

L'ammortamento ordinario si calcola applicando al costo del cespite l'aliquota prevista dai Decreti Ministeriali sopraccitati, normalmente quella prevista dal D.M. del 31/12/1988.

Per il primo esercizio (quello di entrata in funzione del bene) il coefficiente di ammortamento va ridotto al 50%.

Dal 2008 non è più possibile usufruire degli ammortamenti accelerati e anticipati

L'ammortamento accelerato consiste nell'applicare un coefficiente di ammortamento multiplo rispetto a quelli previsti, per essere deducibile l'ammortamento accelerato **deve essere giustificato da un maggior utilizzo dei beni, per esempio macchinari che lavorano per più turni nella stessa giornata.**

L'ammortamento anticipato (non previsto per artisti e professionisti) può essere calcolato, nella misura massima pari al coefficiente ordinario (cioè una volta lo stesso) limitatamente all'esercizio di entrata in funzione ed ai due successivi.

Ipotizzando l'acquisto di un cespite con aliquota ordinaria di ammortamento pari al 20% l'ammortamento massimo fiscalmente riconosciuto sarà il seguente:

ESERCIZIO	AMMORTAMENTO ORDINARIO %	AMMORTAMENTO ANTICIPATO %	AMMORTAMENTO COMPLESSIVO %
1°	10	10	20
2°	20	20	40
3°	20	20	40

Se il bene di cui all'esempio precedente non fosse nuovo ma usato, l'ammortamento anticipato si potrà applicare una sola volta nell'esercizio della sua entrata in funzione; in tal caso, il calcolo sarà il seguente:

ESERCIZIO	AMMORTAMENTO ORDINARIO	AMMORTAMENTO ANTICIPATO
1	10	10
dal 2° al 5°	20	===

Ricordiamo che per quanto riguarda l'ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non è più possibile effettuare ammortamenti anticipati (art. 36 c. 5 e 6 del DL. 223/06) già dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, anche ai veicoli acquistati precedentemente.

La limitazione all'ammortamento anticipato si rende applicabile a quei mezzi che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa quindi non dovrebbe applicarsi ai noleggiatori, e in generale a coloro che non possono esercitare la loro attività senza detti mezzi.

23) Ammortamento ridotto

L'ammortamento è considerato ridotto quando viene applicata una aliquota inferiore a quelle fiscalmente previste.

Dall'esercizio 2004 il nuovo art. 102 del TUIR l'ammortamento ridotto può essere determinato in qualsiasi minor misura rispetto ai coefficienti ministeriali, in precedenza non poteva essere inferiore alla metà dell'aliquota prevista.

24) Beni di valore non superiore a 516,46 Euro

Per i beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro la norma fiscale consente l'integrale deduzione nell'esercizio in cui il costo è stato sostenuto. **Valutazioni civilistiche, sconsigliano** tuttavia l'iscrizione nel libro cespiti e nell'attivo patrimoniale, con la rilevazione dell'ammortamento nella misura del 100%. Meglio rilevare fra i cespiti e ammortizzare normalmente i beni che durevolmente resteranno in azienda, mentre il costo di quei beni di scarso valore e di incerta durata sarà opportuno imputarlo a conto economico (spesarli nell'esercizio).

Novità per gli Ammortamenti 2008

La finanziaria 2008 ha eliminato con decorrenza dall'esercizio 2008, la possibilità di usufruire di maggiori quote di ammortamenti dei beni materiali finora previsti per ammortamento accelerato e ammortamento anticipato.

Inoltre in previsione della revisione generale dei coefficienti di ammortamento, **per il solo periodo d'imposta 2008** (successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), per i **beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo**, esclusi gli automezzi a non utilizzo esclusivo, quindi a deducibilità limitata, **non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare** prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del TUIR. e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi.

⊕ La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2009).

25) Rivendita del cespite e frazione annuale di ammortamento

È prassi non calcolare l'ammortamento sui beni ammortizzabili rivenduti, relativamente alla frazione di possesso nell'esercizio in cui il bene è ceduto. Tale comportamento produce una minore quota di ammortamento e una eventuale minore plusvalenza o maggiore minusvalenza.

Sull'argomento è intervenuto il ministero con la risoluzione nr. 41/E del 12.2.2002 con la quale modificando i suoi precedenti orientamenti ha disposto che anche sui cespiti venduti può essere calcolata la quota di ammortamento proporzionandola al periodo di possesso nell'esercizio. Il ministero lascia tuttavia spazio alle scelte civilistiche infatti conclude dicendo:

"Pertanto, si ritiene che anche dal punto di vista fiscale acquisti rilievo il metodo di contabilizzazione delle quote d'ammortamento prescelto dall'impresa in conformità a corretti principi contabili. E dunque, ad integrazione di quanto affermato nella circolare n. 98/2000 sono da ritenere deducibili le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell'esercizio, determinate secondo il criterio pro rata temporis. Si precisa tuttavia che il metodo, scelto in alternativa tra l'imputazione delle quote di ammortamento pro quota o la non imputazione delle stesse, dovrà essere applicato uniformemente per tutti i beni dismessi o alienati."

NB: La rilevazione civilistica degli ammortamenti potrebbe differire dai criteri fiscali, con conseguenti implicazioni sulla fiscalità differita, quando l'ammortamento civilistico è inferiore a quello ammesso fiscalmente, per poter dedurre la maggior quota si dovrà operare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, rilevare le imposte differite e compilare il quadro EC di Unico: dal 1° gennaio 2008 tale possibilità viene tuttavia meno in quanto è stato modificato l'art. 109 del TUIR con la conseguente soppressione del quadro EC.

26) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI

Il collegato alla Finanziaria 2007, D.L. n. 262/96 ha previsto che nel calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, non si considera il valore del terreno occupato dalla costruzione e del terreno che ne costituisce pertinenza.

Nel calcolare gli ammortamenti dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 e successivi si deve pertanto scorporare il valore del terreno.

Il valore del terreno è così determinato:

1. Se acquistato separatamente, vale il costo di acquisto;
2. Se non acquistato separatamente, si deve considerare il maggior valore fra il valore esposto in bilancio nell'anno di acquisto, o per i fabbricati già posseduti il valore esposto nell'ultimo bilancio approvato prima del 4.7.2006 ed il 20% (o 30% se fabbricato industriale) del costo totale del fabbricato.

Con la circolare n. 34/E del 21/11/2006 punto 3.4 è stato chiarito che per fabbricato industriale si intende quello destinato alla produzione o trasformazione di beni indipendentemente dalla classificazione catastale. Inoltre il calcolo del 20 o 30% deve essere effettuato senza considerare eventuali costi incrementativi capitalizzati o eventuali rivalutazioni.

La precisazione contenuta nella stessa circolare con la quale si prevedeva che gli ammortamenti già dedotti dovevano essere imputati totalmente al fabbricato e non in quota al valore del terreno è stata finalmente superata legislativamente dalla finanziaria 2008 (art. 1 c. 81) con una norma interpretativa (quindi applicabile fin dall'origine) con la quale si riconosce che "per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo **sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.**"

Si ritiene che chi avesse effettuato il calcolo dell'ammortamento dei fabbricati secondo le precedenti svantaggiose istruzioni possa rideterminare la quota ammortizzabile 2007.

Esempio dello scorporo del valore del terreno dai fabbricati per un immobile di tipo industriale secondo una equa ripartizione del fondo ammortamento pregresso.

Data	Descrizione	Valore	
	Costo storico del fabbricato industriale		1000,00
			,00
	<i>Totale costo storico</i>	A	<i>1000,00</i>
	Oneri accessori, di acquisto	B	
	Rivalutazione 1	C	
	Rivalutazione 2	D	
	Spese incrementative 1	E	200
	Spese incrementative 2	F	
	Spese incrementative	G	
	<i>Totale Spese incrementative (SOMMA DA B a G)</i>	H	<i>200,00</i>
	<i>Valore Totale (H+I)</i>	I	<i>1.200,00</i>
	<i>Valore senza spese incrementative e rivalutazioni</i>	L	<i>1000,00</i>
	<i>Valore del terreno (30% della voce precedente)</i>	M	<i>300,00</i>
31/12/05	Fondo ammortamento totale del fabbricato	N	600,00
	- di cui quota fondo amm.to riferita al terreno (1000:500=300:x)	N ₁	150,00
	Fondo ammortamento spese incrementative	O	100,00
01/01/06	<i>Valore del fabbricato su cui calcolare i nuovi ammortamenti</i>	P	<i>700,00</i>

01/01/06	Residua quota del fabbricato ancora ammortizzabile (P- N+N ₁)	Q	350,00
	Valore delle spese incrementative su cui calcolare i nuovi ammortamenti	R	200,00
	Residua quota delle spese incrementative ancora ammortizzabile	S	100,00

Si precisa comunque che le spese incrementative vanno sommate al costo del fabbricato e di conseguenza l'ammortamento viene calcolato sul costo complessivo seguendo l'esempio avremo al 1.1.2006 un valore complessivo ammortizzabile del fabbricato pari a 900 euro un fondo ammortamento riferito al fabbricato di 450 euro, un valore del terreno pari a 300 e un fondo ammortamento relativo al terreno pari a 150 euro.

Ricordiamo che un programma di utilità che permette di calcolare correttamente lo scorporo del valore del terreno anche nel caso del contratto di leasing è disponibile qui: [scorporo terreno](#)

27) FABBRICATI E LEASING

Le nuove regole sulla indeducibilità del costo del terreno si applicano anche con riguardo alla quota capitale dei canoni leasing dei fabbricati.

In particolare la rata leasing è teoricamente divisa in tre parti:

1. la quota capitale riferita al fabbricato deducibile
2. la quota capitale riferita al terreno indeducibile
3. la quota interessi totalmente deducibile dal reddito (non naturalmente ai fini Irap).

Un esempio chiarirà come determinare la quota deducibile della rate leasing dei fabbricati considerando anche in questo caso il superamento interpretativo che voleva imputare i canoni già dedotti integralmente al valore del terreno.

Immobile in leasing

Estremi del contratto:

data stipula	01.01.2000		
durata anni 10	Dal 01.01.2000 al 31.12.2009		
valore al concedente	1.000		
Canoni n. 119 da 10 cadauno	= totale canoni	1.190	
Maxi canone		100	
Totale canoni		1290	pari a 129 all'anno
Valore al concedente		1.000-	
Prezzo di riscatto		50+	
= interessi con calcolo Irap		340	pari a 34 all'anno
Quota capitale annua (129-34)		95	x 10 n = 950 totale quote capitale ossia il valore al concedente 1.000 – riscatto 50

Anno	Quota capitale dedotta	Quota capitale indeducibile	Interessi (deducibili)	Totale rata
2000	95	///	34	129
2001	95	///	34	129
2002	95	///	34	129
2003	95	///	34	129
2004	95	///	34	129
2005	95	///	34	129
Al 31.12.05	570	///	204	774
2006 (1)	66,50	28,50	34	129
2007 (1)	66,50	28,50	34	129
2008 (1)	66,50	28,50	34	129

2009 (1)	66,50	28,50	34	129
Totale	836	114	340	1.290

(1)

Totale rate compreso maxi canone	1.290	
Meno interessi secondo calcolo Irap	<u>340-</u>	
Quota capitale	950	
Valore del terreno (950x30%)	<u>285-</u>	
Quota capitale deducibile	665	: 10 = 66,5 quota annua deducibile per i successivi 4 anni

Per chi non volesse cimentarsi in calcoli, è disponibile un programmino di excel che effettua i calcoli sopra indicati in particolare Effettua il confronto tra: - Costo indicato nell'ultimo bilancio; -Il separato valore del terreno indicato nell'atto di acquisto; -Il valore forfetario 20 o 30%. Calcola il costo deducibile delle rate nel caso di acquisizione con contratto di leasing. Il programma di utilità è disponibile qui: [scorporo terreno](#)

28) AUTOMEZZI

Le modifiche alle norme sulla detraibilità IVA hanno inciso sulla deducibilità dei costi relativi agli automezzi, di seguito riportiamo una tabella riepilogativa della detrazione IVA automezzi:

Tipo soggetto	Tipo di acquisto	% di detraibilità IVA		
		Dal 27.6.2007	14.9.2006 al 26.6.07	Dal 1.1 fino al 13.9.06
Professionisti Imprese	Acquisto di auto, leasing, noleggio, manutenzioni e riparazioni, acquisto di carburanti	40%	in misura pari alla percentuale con cui il mezzo era utilizzato ai fini aziendali o professionali	15%
Agenti, rappresentanti, taxisti, noleggiatori, autoscuole, nonché per i veicoli che costituiscono bene strumentale nell'attività d'impresa (*)		100%	100%	100%

Per l'AF costituiscono bene strumentale nell'attività d'impresa solamente quei veicoli senza i quali non si può esercitare l'attività quali quelli utilizzati dai noleggiatori, dai taxisti, ecc.

29) Regole automezzi per il 2008

Con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 la normativa può essere riepilogata come segue.

Ai fini delle II.DD. i veicoli vengono divisi in due categorie, quelli la cui deducibilità rimane totale e quelli la cui deducibilità è limitata. Sono confermati i limiti massimi di valore sul quale calcolare le quote di ammortamento o un limite di valore per la deducibilità dei canoni leasing o di noleggio.

Negli schemi che seguono riassumiamo le regole:

VEICOLI A DEDUCIBILITÀ TOTALE	
TIPOLOGIA DEL VEICOLO	CONDIZIONE
Aeromobili da turismo Navi e imbarcazioni da diporto Autovetture Autocaravan Ciclomotori e motocicli	Utilizzati <u>esclusivamente</u> come beni strumentali nell'attività propria <u>d'impresa</u> vale a dire quei veicoli <u>senza i quali l'attività non può essere esercitata</u> (es. veicoli per le imprese che li noleggianno)
Veicoli adibiti uso pubblico (taxi)	Uso pubblico
Altri veicoli: Veicoli per trasporto merci; Autoveicoli per trasporto promiscuo persone cose (1); Autoveicoli per trasporti specifici.	Il loro utilizzo deve essere inerente all'attività svolta.

(1) Il Ministero riconosce la piena deducibilità purché inerenti all'attività d'impresa o alla professione svolta, ma considerato che qualsiasi veicolo poteva essere immatricolato ad uso promiscuo, il Ministero ha posto dei vincoli non previsti dalla legge, veniva chiesto infatti che, oltre all'immatricolazione ad uso promiscuo, il veicolo disponga abitualmente, per almeno la metà della superficie dell'abitacolo, di un piano destinato al trasporto di cose. Per i veicoli immatricolati dall'1.10.1998 il problema non si pone perché col recepimento della Direttiva CEE in materia di omologazioni è **scomparsa la categoria "autoveicoli per trasporto promiscuo"**.

VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA						
MEZZO	IMPRESA (ditte individuali o società) PROFESSIONISTA (singolo o associato)			AGENTI E RAPPRESENTANTI (individuali o società)		
	% DEDUCIBILITÀ Il.DD.	VALORE MASSIMO PER CALCOLO		% DEDUCIBILITÀ Il.DD.	VALORE MASSIMO PER CALCOLO	
		Amm.to leasing	Locazione o noleggio		Amm.to leasing	Locazione o noleggio
Autovetture	40% l'impresa il 40% professionista	18.075,99	3.615,19	80%	25.822,84	3.615,19
Autocaravan		18.075,99	3.615,19		25.822,84	3.615,19
Ciclomotori		2.065,82	413,16		2.065,82	413,16
Motocicli		4.131,65	774,68		4.131,65	774,68

N.B. I leasing stipulati dal 8.8.2006 devono avere una durata minima di 48 mesi.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai <u>dipendenti</u> per più della metà del periodo d'imposta	La quota deducibile è pari al 90% di tutti i costi sostenuti mentre ammortamenti leasing e noleggio non sono soggetti a limiti di valore del veicolo. (*)
---	---

Relativamente al noleggio, di contrario avviso, la Risoluzione 231/E del 22.08.2007.

È opportuno documentare l'uso promiscuo al dipendente, prevedendolo nel contratto di lavoro.

Naturalmente la possibilità di utilizzo del veicolo aziendale costituisce un fringe benefit (compenso in natura) per il dipendente, detto compenso in natura è ora determinato convenzionalmente in misura pari al **30%** del costo annuo del veicolo per una percorrenza media di 15.000 Km. (detto importo è stabilito annualmente dal ministero sulla base delle tariffe ACI).

La misura del compenso in natura è ridotta, nel caso l'azienda abbia stipulato un accordo con il dipendente prevedendo un addebito per l'utilizzo dell'auto, a fronte del quale sarà emessa fattura imponibile I.V.A. Esempio:

Beneficio convenzionale	Eu. 2.250,00	(ipotizzando il 30% di 15.000 Km x 0,50)
Costo addebitato al dipendente	Eu. 1.800,00	(1.500 + I.V.A. 20%)
Fringe benefit da tassare in busta paga	Eu. 450,00	

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI: il valore totale dell'ammortamento massimo per un'auto sarà pertanto pari a 7.230,40 euro per le imprese e per i professionisti (40% di 18.075,99) ed a Euro 20.658,27 (80% di 25.822,84) per agenti e rappresentanti. L'ammortamento anticipato non è più ammesso, per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.

SPESE: tutte le spese relative agli automezzi (impiego, custodia, manutenzione, riparazione, ecc.) sono deducibili nella stessa misura prevista nella colonna deducibilità della tabella (40 o 80% oppure 100% per i veicoli a deducibilità totale).

PROFESSIONISTI: Sono deducibili i costi di un solo veicolo o nel caso di studi associati o società semplici la deducibilità è ammessa nella misura di un veicolo per ogni professionista socio o associato.

30) LEASING AUTOMEZZI

L'art. 36 cc. 6-bis e 6-ter del DL. 223/06 ha previsto che i canoni leasing per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria sono deducibili a condizione che il relativo contratto abbia una **durata pari al periodo di ammortamento** (in precedenza si prevedeva la metà) quindi essendo in generale l'aliquota di ammortamento del 25% la durata del contratto di leasing deve essere di almeno 4 anni. Norma in vigore dai contratti stipulati dal 12 agosto 2006.

Nei casi ammessi i canoni leasing sono quindi deducibili nel limite corrispondente ai valori previsti, es. 18.075,99 per le autovetture.

Così ad esempio, nel caso di stipula di un contratto di Leasing da parte un'impresa o di un professionista in data 1° luglio, della durata di 48 mesi (1460 gg.) in cui, il costo del mezzo sostenuto dalla società di leasing, (aumentato dell' I.V.A. teorica non detraibile), sia di 30.987,41 euro contro i 18.075,99 euro ammessi fiscalmente e che l'ammontare complessivo dei canoni (interessi compresi) sia pari a 36.151,98 euro, avremo che:

La percentuale di deducibilità dei canoni leasing sarà del 23,333%, pari cioè a:

$$(18.075,99 : 30.987,41 \times 100) \times 40\% = 23,333$$

Il primo anno la deduzione dovrà però essere rapportata al periodo di durata del contratto, pertanto il costo deducibile sarà pari a 1.063,08 Euro così determinato:

$$36.151,98 \times 23,333\% = 8.435,34 \quad \text{costo tot. leasing} \times \% \text{ netta di deducibilità}$$

$$8.435,34 : 1.460 \times 184 = 1.063,08 \quad \text{tot. costo deducibile : durata contratto} \times \text{gg. contratto nell'esercizio}$$

LOCAZIONE E NOLEGGIO: I limiti di valore relativi ai contratti di locazione o noleggio vanno ragguagliati ad anno.

Pertanto il costo giornaliero deducibile della locazione o noleggio di una autovettura posseduta da una normale impresa o un professionista sarà pari a:

$$3.615,20 : 365\text{gg.} \times 40\% = 3,961 \text{ euro}$$

NOLEGGIO "FULL SERVICE": La circolare n. 48/1998 dispone che nei contratti di noleggio "Full Service" dove il canone di noleggio complessivo è comprensivo anche dei corrispettivi per prestazioni accessorie (manutenzione ordinaria, assicurazione e tassa di circolazione). Nel calcolo del costo massimo deducibile il canone di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie. Nel contratto, però, deve essere specificatamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce.

ESEMPIO riferito

costo noleggio "full service"	€ 10.329,14
durata del contratto	1 anno solare
quota del "full service" riferibile al solo noleggio	€ 5.500,00
differenza per prestazioni accessorie	€ 4.829,14

Il costo complessivamente deducibile è determinato secondo il seguente calcolo:

$$(\text{€ } 3.615,20 \times 40\%) + (\text{€ } 4.829,14 \times 40\%) =$$

1.446,08 + 1.931,65 **Importo complessivo deducibile : € 3.377,73**

DITTE INDIVIDUALI: Non ci sono limiti al numero di veicoli, così come per le società di persone o di capitali.

AGENTI DI COMMERCIO: Secondo il Ministero l'elevazione a 25.822,84 euro del limite di valore opera solo per le autovetture, ancorché la legge parli di "autoveicoli", definiti dal Codice della strada come "veicoli a motore con almeno quattro ruote".

RIVENDITA DEI VEICOLI: Nel caso di successiva rivendita dei veicoli a deducibilità limitata, la relativa plusvalenza o minusvalenza concorrerà al reddito d'impresa nella stessa proporzione fra il costo del mezzo e il valore su cui è riconosciuto l'ammortamento fiscale.

Così ad esempio potremo avere:

ACQUISTO AUTOVETTURA PER 30.987,41 EURO RIVENDUTA NEL 3° ESERCIZIO					
Esercizio	Costo	Amm.to Civile		Amm.to Fiscale	
		%	VALORE	%	VALORE
1°	30.987,41	12,5	3.873,43	12,5	1.129,75
2°		25	7.746,85	25	2.259,50
SALDO FONDO AMM.TO		11.620,28		3.389,25	

Nell'ipotesi di rivendita con una plusvalenza civilistica pari a 2.324,06 Euro, detta plusvalenza rileverà ai fini fiscali nella seguente proporzione:

$11.620,28 : 3.389,25 = 2.324,06 : X$

dove X è uguale a 677,85 Euro.

PLAFOND MANUTENZIONI: Nella determinazione del plafond di calcolo del limite (5%) di deducibilità delle manutenzioni e riparazioni, il valore degli automezzi a deducibilità parziale dovrà essere considerato pari a 7.230,39 o a 20.658,28 nel caso di agenti e rappresentanti.

DECORRENZA: Le nuove regole sui veicoli sono applicate dall'esercizio in corso alla data del 27.6.2007.

31) AUTOVEICOLI E DETRAZIONE IVA

Dal 27 giugno 2007, è detraibile nella misura del 40% l'IVA relativa all'acquisto o alla importazione di:

- Ciclomotori e motocicli, fino a 350 cc. di cilindrata;
- Autovetture, vale a dire veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54 lett. a) del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 258).
- Autoveicoli per trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54 lett. c) del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 258.

La circolare 55/2007 precisa che la detrazione del 40% non si applica ai veicoli compresi nella tabella B allegata al DPR 633/1972 (beni di lusso) vale a dire ai ciclomotori e motocicli con cilindrata superiore a 350 cc., agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di cilindrata **superiore** a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc. nonché ai veicoli adibiti ad uso pubblico.

Nella stessa misura del 40% è detraibile l'IVA riferita:

- all'acquisto o alla importazione dei relativi componenti e ricambi;
- alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 del decreto IVA (Leasing e Noleggio) ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi;
- all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti.

La detrazione IVA limitata al 40% riguarda quindi tutte le spese relative ai veicoli interessati, vale a dire quelle concernenti: l'acquisto anche intracomunitario del veicolo; - l'importazione; - il leasing o noleggio; - la modificazione, riparazione e manutenzione.

La stessa limitazione alla detrazione si applica alle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

Sulla base delle norme in vigore, il contribuente potrà detrarre l'Iva assolta, nella misura del 40 per cento, senza alcuna possibilità di dimostrare un maggiore utilizzo del bene o del servizio.

Operazioni con IVA integralmente detraibile

È integralmente detraibile l'imposta sugli acquisti effettuati da soggetti, che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attività economiche rispetto alle quali l'impiego stesso è assolutamente indispensabile.

Si tratta quindi di veicoli che mantengono una destinazione d'uso prettamente aziendale, a questo fine sono individuate cinque categorie di utilizzo che di seguito riepiloghiamo:

1. veicolo utilizzato come **taxi**;
2. veicolo utilizzato ai fini di formazione da una **scuola guida**;
3. veicolo utilizzato per **noleggio o leasing**;
4. veicolo utilizzato da **rappresentanti di commercio**.
5. veicolo che rientra fra i **beni strumentali** del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività;

Se l'individuazione delle prime quattro categorie non pone particolari problemi, lascia piuttosto perplessi l'interpretazione fornita dall'Agenzia circa i veicoli che rientrano fra i beni strumentali di cui alla quinta categoria, per i quali spetta l'integrale detrazione dell'imposta.

Il fisco (circ. 55/2007) fonda la sua interpretazione dall'analisi dei testi in versione inglese e francese della decisione della Corte Europea, anche se la stessa decisione prevede che il solo testo ufficiale è quello in italiano.

Sulla base di questa discutibile analisi l'agenzia afferma che nella quinta categoria rientrano solamente i **beni merce**, cioè i beni che formano l'oggetto proprio dell'attività svolta.

La circolare prosegue precisando che comunque sono oggettivamente strumentali e quindi con IVA integralmente detraibile, i trattori agricoli o forestali, nonché i veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata superi i 3.500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, sia superiore ad otto.

Altri casi di indetraibilità, Falsi autocarri, veicoli elettrici e indetraibilità dei pedaggi autostradali

La circolare 55 precisa che se da una prima analisi dell'art. 5 della decisione europea, la detrazione limitata **sembra applicabile** anche agli:

- autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di cilindrata **superiore** a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500cc.;
- motocicli per uso privato con motore di cilindrata **superiore** a 350 cc).

Tuttavia, **per questi veicoli l'IVA non è detraibile** in quanto le limitazioni alla detrazione in questo caso erano già presenti nel nostro ordinamento tributario prima dell'entrata in vigore della sesta Direttiva IVA e, pertanto, risultano legittime ai sensi dell'art. 17, n. 6, della Direttiva n. 77/388/CEE (attuale art. 176 della Direttiva 112/06/CE).

Tale norma consente infatti agli Stati Membri di mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva (c.d. clausola di standstill).

Rimangono, pertanto, impregiudicate tutte le altre ipotesi di indetraibilità previste dalla legislazione nazionale che non hanno formato oggetto della citata sentenza ed in particolare le fattispecie di limitazione al diritto alla detrazione vigenti prima dell'entrata in vigore della VI Direttiva.

Quanto detto vale per il 2007 in quanto dal 2008 la finanziaria 2008 prevede che:

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori

agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore

Veicoli elettrici

Per quanto concerne i veicoli a motore definiti “non a combustione interna” e relative spese di impiego, per i quali l'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000 consentiva la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti nella misura del 50 per cento si deve ritenere che tale percentuale di detraibilità **non possa continuare ad applicarsi** in assenza di una espressa previsione normativa. Ciò in ragione del fatto che la richiamata disposizione risulta non più vigente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-228/2005.

Pedaggi Autostradali

Dal 28.6.2007 l'art. 1 c. 264 lett. c) della legge finanziaria 2008 ha previsto che l'IVA relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il **transito stradale**, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

32) Rivendita dei Veicoli e IVA

La rivendita di beni che sono stati destinati in parte ad uso privato e in parte ad uso professionale e per i quali l'IVA sull'acquisto è stata detratta solo sulla parte riferibile all'uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell'imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente operi quale privato consumatore.

A completamento dell'argomento riportiamo la tabella con la quale si riepiloghiamo i calcoli da effettuare per calcolare esattamente l'IVA in fase di vendita su un mezzo acquistato con IVA parzialmente deducibile.

DATA ACQUISTO	IVA DETRATTA	A) PREZZO DI VENDITA	B) IMPONIBILE IVA (A:10,2)	C) IVA 20%	D) ESCLUSO (1) (A:1,13333)
2001 - 2005	10%	20.000	1960,78	392,16	17.647,11
DATA ACQUISTO	IVA DETRATTA	A) PREZZO DI VENDITA	B) IMPONIBILE IVA (A:6,8666)	C) IVA 20%	D) ESCLUSO (1) (A:1,211764)
DAL 2006	15%	20.000	2.912,62	582,52	16.504,86
DATA ACQUISTO	IVA DETRATTA	A) PREZZO DI VENDITA	B) IMPONIBILE IVA (A:1,08)/10*4	C) IVA 20%	D) ESCLUSO (1) (A:1,08)/10*6
DAL 27.6.2007	40%	20.000	7.407,41	1.481,48	11.111,11

(1) Operazione esclusa ai sensi dell'art. 13, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nonché ai sensi dell'art. 30, c. 5 L. 388/2000.

Per chi non volesse cimentarsi in calcoli, è disponibile un programmino di excel che fornisce un veloce calcolo per redigere correttamente la fattura di vendita dell'autovettura e per calcolare la quota di plusvalenza fiscalmente rilevante. Il programma di utilità è disponibile a questo link : [calcolo rivendita auto](#)



33) **FALSI AUTOCARRI**

Come previsto dal DL. n. 223/06 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6.12.06, sono stati individuati i veicoli che a prescindere dalla loro immatricolazione (autocarro) dovranno essere fiscalmente trattati (IVA e II.DD.) come le autovetture, quindi assoggettate al regime limitato di deducibilità dal reddito e di detraibilità IVA e non a quello di piena deducibilità e detraibilità previsto per gli autocarri.

le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati autovetture sono le seguenti, si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come **N1** abbiano codice di carrozzeria **F0** (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (**Pt**), espressa in **KW**, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (**Mc**) e la tara (**T**), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:

$$\frac{Pt \text{ (KW)}}{Mc - T(t)} > 180$$

Per chi non volesse cimentarsi in calcoli, è disponibile un programmino di excel che effettua i calcoli sopraindicati in particolare sulla base dei valori desunti dalla carta di circolazione determina il vero o falso autocarro Il programma di utilità è disponibile a questo link : [calcolo falso autocarro](#)

34) **AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI**

I beni immateriali sono costituiti da diritti di utilizzazione, marchi, brevetti, informazioni ecc. agli stessi non è applicabile l'ammortamento anticipato o accelerato:

35) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno, di Brevetti, di Processi, Formule, Informazioni ed Esperienze erano deducibili in misura non superiore a 1/3 del costo (3 esercizi) dal 2006 la deducibilità passa al 50% (due esercizi). Norma in vigore dal (2006) periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. 223/06 anche per gli ammortamenti relativi ai costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti. Per i brevetti industriali, la nuova quota di ammortamento si applica ai brevetti registrati dai cinque anni precedenti il 4 luglio 2006.

36) Marchi: dall'esercizio in corso al 1.1.98 il costo dei marchi anche se acquistati in precedenza era deducibile annualmente, in misura non superiore a 1/10 del costo in precedenza il costo era ripartibile in 3 esercizi.

Dal 2006 il costo passa da 1/10 a **1/18** quindi per i **marchi d'impresa** l'aliquota è del **5,56%**. Norma in vigore dal (2006) periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. 223/06 anche per gli ammortamenti relativi ai costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti

37) Avviamento: Fino al 1997 il costo era ripartibile in 5 esercizi, mentre dall'esercizio in corso al 1.1.98 fino all'esercizio chiuso al 2.12.2005 il costo dell'avviamento anche se acquisito in precedenza era fiscalmente deducibile in 10 esercizi.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 dicembre 2005 l'ammortamento dell'**AVVIAMENTO** iscritto in bilancio è deducibile in quote non superiori al 5,555% anziché al 10% come prima previsto (legge finanziaria 2006 comma 521).

La nuova disposizione si applica anche con riferimento alle residue quote di ammortamento dell'avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti. (Art. 103, comma 3, del TUIR).

Se dal punto di vista fiscale l'avviamento può ora essere ammortizzato in un periodo minimo di 18 anni, la norma civilistica art. 2426 cc. stabilisce che:

- l'avviamento può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (nei limiti del costo sostenuto) previo consenso del Collegio sindacale e a patto che sia stato acquisito a titolo oneroso (pagamento, conferimento, permuta, acquisto di partecipazione a un prezzo più elevato della corrispondente frazione del patrimonio netto);
- L'ammortamento deve avvenire in un periodo non superiore ai 5 anni;
- l'ammortamento può essere effettuato in via sistematica per un periodo superiore, purché non superi la durata di utilizzazione e ne sia data adeguata informazione in Nota integrativa.

Le eventuali differenze fra ammortamento fiscale e civilistico dell'avviamento obbligano alla rilevazione della fiscalità differita.

38) Software: Il software di base (sistema operativo) va capitalizzato insieme al computer cui si riferisce, si tratta infatti del programma di base necessario per far funzionare la macchina.

Gli altri programmi acquistati a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato vanno ammortizzati secondo la prevista utilità futura o se l'utilità è difficilmente determinabile, il costo andrà ripartito in **2 esercizi**.

Riepilogando:

- Acquisto del software applicativo **in proprietà oppure in licenza d'uso a tempo indeterminato** da capitalizzare alla voce "B.1.3 Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno".
(ammortamento in due esercizi dal 2006)
- Acquisto del software applicativo **in licenza d'uso a tempo determinato** da imputare a conto economico nel periodo di sostenimento del costo (voce "B.8" Costi per godimento di beni di terzi"), **qualora si tratti di corrispettivi periodici**. In caso di corrispettivo **sostenuto "una tantum"** questo è da capitalizzare alla voce "B14 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" con ammortamento per quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, con la soglia massima costituita dal periodo di durata della concessione; fiscalmente l'ammortamento è disciplinato dall'Art. 103 c. 2 del TUIR, essendo così consentito operare l'ammortamento lungo la durata della concessione in licenza.

39) Diritti di concessione e altri diritti iscritti all'attivo: Sono deducibili in misura pari alla utilizzazione prevista contrattualmente o prevista dalla legge.

Le spese di impianto e ampliamento: sono normalmente dedotte in 5 esercizi.

@ Spese per realizzazione del **Sito Internet:** Vedere quanto indicato in materia di [spese pluriennali](#).

40) **Ⓟ PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI**

Controllare se nel corso dell'esercizio sono stati venduti beni ammortizzabili e rilevare le eventuali minusvalenze o plusvalenze patrimoniali, non ancora contabilizzate, ponendo in relazione il prezzo di vendita con l'ultimo valore fiscale riconosciuto (costo, meno f.do ammortamento).

Nel bilancio in versione UE le plusvalenze derivanti da cessioni ordinarie di cespiti vanno imputate alla voce **A5 Altri Ricavi** mentre quelle derivanti da operazioni straordinarie (es. cessione d'azienda) vanno imputate alla voce **E20 Proventi straordinari**.

In relazione alle plusvalenze conseguite e al loro trattamento fiscale tenerne conto ai fini del calcolo delle imposte.

Il trattamento fiscale delle plusvalenze è il seguente:

In base all'art. 86 del TUIR, è ammessa la rateazione delle plusvalenze, le stesse quindi possono concorrere al reddito, nell'esercizio in cui sono realizzate o in quote costanti nell'esercizio di realizzazione e nei 4 successivi.

Per poter ripartire la plusvalenza, la stessa si deve riferire a beni posseduti **da almeno tre anni**.

Le istruzioni per i beni diversi dalle attività finanziarie, precisano che:

- il computo dei tre anni è effettuato in base all'articolo 2963 del Codice Civile: si confronta, quindi, la data dell'acquisto con quella di vendita e non quella di chiusura dei relativi esercizi;
- per i beni detenuti in locazione finanziaria il triennio decorre dalla data del riscatto;

Per le attività finanziarie occorre invece che siano iscritte nel bilancio, come immobilizzazioni per almeno tre esercizi (si considerano cedute per prime le ultime acquisite).

Ricordiamo che in bilancio, la plusvalenza deve essere imputata per competenza, integralmente nell'esercizio di realizzazione, di conseguenza la ripartizione nei vari esercizi dovrà essere attuata extra-contabilmente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con opportune variazioni in aumento e in diminuzione.

N.B.: la ripartizione fiscale delle plusvalenze incide sul bilancio civilistico. Si dovranno infatti contabilizzare le imposte differite.

Minusvalenze e beni dei soci

Le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, non hanno più rilevanza fiscale, sono quindi indeducibili (DL. 223/06 art. 36 cc. 18 e 19).



Plusvalenze società sportive

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 le società sportive professionistiche possono ripartire fiscalmente le plusvalenze in cinque anni, se il relativo cespite (giocatore) è stato posseduto per almeno un anno, mentre per una normale impresa è richiesto un periodo di possesso di almeno 3 anni.



41) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Controllare se l'importo delle manutenzioni e riparazioni eccede il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, aumentato del valore degli acquisti di cespiti e diminuito delle vendite degli stessi avvenuti in corso d'anno e proporzionati al periodo di possesso (non si computano i beni oggetto di contratto di assistenza i cui canoni sono integralmente deducibili senza limite).

Il limite del 5% è elevato al: - 15% per le industrie minerarie - 25% per le imprese di trasporto conto terzi; (solo per manutenzioni effettuate sui beni tipici dell'attività) per queste ultime inoltre la deduzione dell'eccedenza è prevista in 3 esercizi - 11% per le industrie siderurgiche e fonderie di 2° fusione.

Per una corretta compilazione del bilancio, si consiglia di rilevare integralmente nell'esercizio, il costo delle manutenzioni e riparazioni, ripartendo poi in dichiarazione dei redditi, la quota eccedente il limite ammesso fiscalmente.

Le manutenzioni Straordinarie comportano un aumento significativo della produttività del bene o della qualità dei beni prodotti o della durata del cespite, in questi casi i costi della manutenzione straordinaria si possono capitalizzare.

Alle manutenzioni e riparazioni ordinarie relative a beni non di proprietà, il limite di deducibilità del 5% non si applica. Il costo delle stesse è integralmente deducibile nell'esercizio.

Il costo per le manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni di terzi va ripartito sulla base della durata stabilita nel contratto ed in mancanza di quest'ultima, si ripartisce in 5 anni.

Valore beni ammortizzabili al 01/01		
Dedotto valore cespiti con contratto di manutenzione		-
<u>Dedotto valore dei terreni</u> (anche compresi nei fabbricati) in quanto non ammortizzabili		
Valore beni acquisiti nell'anno	x	/12 di possesso
Dedotto valore storico beni venduti nell'anno	x	/12 di <u>non</u> possesso
TOTALE PLAFOND MANUTENZIONI	A)	=
5% DEL PLAFOND = MANUTENZIONI DEDUCIBILI (A x 5%) =	B)	
Manutenzioni e riparazioni da c/economico		
Dedotte manutenzioni ordinarie e straordinarie su beni di terzi		-
Dedotte manutenzioni con contratto di assistenza		-
TOTALE COSTO MANUTENZIONI DA RAFFRONTARE	C)	
(C - B) = COSTO DA RIPARTIRE FISCALMENTE NEI 5 ESERCIZI SUCCESSIVI (SE IL RISULTATO È POSITIVO)		

42) REDDITI DEGLI IMMOBILI E SPESE DI MANUTENZIONE

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 4.10.2005 l'art. 7 del Decreto Legge n. 203 del 30.09.2005 convertito nella legge n. 248/2005 ha modificato l'articolo 90 del TUIR relativo al reddito degli immobili non strumentali e che non costituiscono rimanenze finali, posseduti dall'impresa.

Mentre gli immobili strumentali e quelli merce concorrono alla formazione del reddito d'impresa sulla base di costi e ricavi, quelli non strumentali concorrono a formare il reddito secondo le regole dell'articolo 90.

Prima delle norme in commento il reddito dei fabbricati non strumentali affittati era determinato applicando al canone d'affitto un abbattimento forfetario per spese pari al 15% del canone stesso e neutralizzando con variazioni in aumento o diminuzione, i costi e ricavi effettivamente rilevati in contabilità.

Le nuove regole prevedono invece l'abrogazione dell'abbattimento forfetario del 15% del canone di affitto e introducono la possibilità di dedurre le spese effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria (art. 3 c. 1 lett. a) DPR. n. 380/2001), dette spese di manutenzione saranno comunque deducibili entro il limite pari al 15% del canone di locazione.

Esemplificando, un affitto annuo di 10.000 euro sarà tassato sul totale se non ci sono spese di manutenzione ordinaria, oppure sarà tassato su 10.000 meno le spese di manutenzione ordinaria sostenute ma fino a un massimo di 1.500 delle stesse. Quindi se le spese sono 2.000 la tassazione sarà su 8.500 mentre se le spese sono 1.000 la tassazione sarà su 9.000.

Resta inoltre confermato l'obbligo a dichiarare il reddito catastale nel caso in cui quest'ultimo risulti superiore all'affitto percepito ridotto fino al 15% per spese di manutenzione.

Le regole sopraindicate si applicano anche agli enti non commerciali per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa.

43) PERDITE E SVALUTAZIONI CREDITI

Civilisticamente (l'art. 2426 1° c. n. 8 c.c.) i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione (valutazione analitica di ciascun credito) ai fini fiscali invece valgono le disposizioni di seguito riportate.

Quando la svalutazione civilistica è inferiore a quella fiscale la differenza può essere dedotta in via extracontabile con una variazione in diminuzione e conseguente compilazione del quadro EC, il tutto obbliga alla rilevazione delle imposte differite.

L'Art. 101 del TUIR. prevede al 5° comma, che le perdite di beni sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Con la sentenza n. 16330 del 3 agosto 2005 la Suprema Corte ha condiviso l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria stabilendo che la perdita in parola è unicamente deducibile nell'esercizio di apertura della procedura fallimentare, senza possibilità di frazionare la perdita in considerazione della situazione della procedura.

SVALUTAZIONE

- Contabilizzare la svalutazione dei crediti e l'accantonamento per rischi su crediti, la misura fiscalmente consentita è pari allo 0,5% dell'ammontare complessivo di tutti i crediti derivanti da: cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività. **N.B.** l'eventuale svalutazione civilistica potrebbe non coincidere con le regole fiscali.

Gli effetti presentati all'incasso o SBF e non ancora scaduti, concorrono a determinare l'importo su cui calcolare lo 0,5% (sono esclusi gli effetti scontati, come pure sono esclusi i crediti coperti da garanzia assicurativa).

- N.B.: Il fondo accantonamento per rischi su crediti, fiscalmente non può superare il 5% del totale dei crediti come sopra calcolati.

Controllare se nel corso dell'esercizio è stato utilizzato correttamente il Fondo Svalutazione Crediti in sede di rilevazione contabile di una perdita definitiva.

Uno schema operativo potrebbe essere il seguente:

PROSPETTO CREDITI		IMPORTI
Crediti al 31 dicembre	Per fatture emesse o da emettere	
	Per effetti sbf	
	Per effetti all'incasso	
Totale crediti al 31 dicembre		A

Perdite su crediti		
Nome cliente	Motivazione della perdita	
Totale Perdita su crediti		B
Fondo svalutazione crediti da utilizzare		C
<input type="checkbox"/> Fondo svalutazione residuo o <input type="checkbox"/> perdita su crediti eccedente, da imputare a c/to economico		C-B
Saldo crediti dopo la rilevazione delle perdite		A-B
Accantonamento 0,5% calcolato sul rigo precedente (esclusi i crediti garantiti)		
Saldo fondo svalutazione crediti al 31 dicembre (importo massimo 5% dei crediti)		

44) SOPRAVVENIENZE E CONTRIBUTI IN C/TO CAPITALE

Ai sensi dell'art. 88 del nuovo TUIR, le sopravvenienze attive derivano da ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi o conseguiti per un importo maggiore di quello che ha concorso al reddito in precedenti esercizi.

Derivano inoltre da:

L'INSUSSISTENZA	di spese, perdite, oneri o passività relative a precedenti esercizi.
IL RISARCIMENTO	dei danni anche in forma assicurativa non correlato a beni che producono ricavi o a beni che producono plusvalenze (es.: risarcimento danni per inadempimento contrattuale o per concorrenza sleale).
LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING	in questo caso la sopravvenienza viene determinata in misura pari al valore normale del bene oggetto del contratto, dedotto l'importo degli eventuali canoni residui ancora in scadenza.
I CONTRIBUTI IN C/TO CAPITALE	destinati quindi al potenziamento dell'azienda, effettuati in denaro o in natura. Costituiscono ricavi invece i contributi in c/to esercizio (es. per acquisto di merce) e quelli spettanti in base a contratto.

Dall'esercizio in corso al 01.01.98 nella valutazione dei beni d'impresa non deve essere ricompreso l'importo degli eventuali contributi.

Dall'esercizio 1998 i contributi conseguiti per l'acquisto di beni ammortizzabili non sono più considerati sopravvenienze attive.

Il relativo importo diminuirà il valore del cespite, sullo stesso valore ridotto, sarà calcolato l'ammortamento.

Le altre sopravvenienze attive (relative a contributi in c/capitale) concorreranno al reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state incassate con la possibilità di ripartire tale provento in cinque esercizi a partire da quello dell'incasso. È eliminata quindi la possibilità di accantonare il 50% della sopravvenienza in apposito fondo. Restano salve le agevolazioni concesse nei territori montani e nel mezzogiorno.

Riepilogo regime dei contributi e terminologia

Le modifiche al regime dei contributi hanno come conseguenza una nuova distinzione con diversa terminologia e quindi trattamento dei contributi ricevuti, distinguiamo:

- a) contributi in conto esercizio: sono erogati per il sostegno generico dell'attività per far fronte alle spese di gestione corrente dell'azienda.

Sono ricavi tassati per competenza quindi secondo la data di delibera di assegnazione del contributo.

La tassazione avviene in un unico esercizio.

Secondo il ministero delle finanze (RM 56 del 28.12.1994) i contributi su beni acquistati in leasing sono da qualificarsi come contributi in conto esercizio.

- b) contributi in conto capitale: sono erogati per incrementare i mezzi dell'azienda senza distinguere la parte riferibile a beni ammortizzabili da quella a fronte di spese non ammortizzabili.

Devono essere contabilizzati per competenza mentre fiscalmente la tassazione avviene secondo il principio di cassa (esercizio di erogazione) con la possibilità di ripartire il provento in un periodo variabile da 1 a 5 esercizi (con conseguente rilevazione delle imposte differite).

- c) contributi in conto impianti: sono erogati a fronte di investimenti specifici (acquisto di cespiti, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni esistenti).

Questi contributi vanno **rilevati per competenza** (delibera di assegnazione) imputandoli in riduzione del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti si calcolano quindi sul valore del cespite diminuito del valore del contributo.

Se il processo di ammortamento è iniziato in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui il contributo viene deliberato, la quota di contributo riferibile ai periodi d'imposta precedenti alla sua deliberazione, costituisce provento dell'esercizio in cui è stato deliberato.

Per un approfondimento vedere il principio contabile n. 16 e la norma di comportamento n. 155 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano <http://www.adcmi.it>.

Nella normativa precedente, fino all'esercizio 1997, i contributi in c/to capitale erano sopravvenienze attive che concorrevano per il 50% del loro ammontare a formare il reddito d'impresa in quote costanti fino ad un massimo di 5 esercizi, mentre il restante 50%, se accantonato in apposita riserva, concorreva a formare il reddito nell'esercizio se e nella misura in cui detta riserva fosse utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o i beni ricevuti fossero destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (per gli esercizi 1994 e 1995, la ripartizione del 50% della plusvalenza poteva essere effettuata in 10 esercizi).

I proventi accantonati al 100% nei fondi del passivo ai sensi dell'ex art. 55 comma 3 lett. b) del TUIR, anteriormente al 01.01.1994, concorrono a formare il reddito - in vigore dell'art. 55 cit. prima delle modifiche in commento - nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

45) **COSTI PLURIENNALI, PUBBLICITÀ, DI RICERCA E DI RAPPRESENTANZA**

- Rilevare contabilmente la quota deducibile dei costi ad utilizzazione pluriennale quali ad esempio le spese di pubblicità e propaganda deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in cinque esercizi. (fiscalmente non è possibile una ripartizione diversa dall'imputazione integrale all'esercizio o la ripartizione in 5 esercizi).
- Spese di progettazione e ricerca ecc., deducibili in **uno** oppure in più esercizi fino ad un massimo di **cinque** (art. 108 TUIR).
- Nelle società di capitali l'iscrizione nell'attivo di costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale è subordinata al consenso del collegio sindacale (2426 n. 5 cc.).
- Spese di rappresentanza deducibili fiscalmente (dal 1995) nella misura di un terzo ripartito in 5 esercizi, quindi delle spese sostenute sarà deducibile solo 1/15 del costo per 5 esercizi.

Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Ricordiamo che per le imprese di nuova costituzione, le spese qui indicate sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Spese di rappresentanza 2008

Con il nuovo art. **108** c. 2 TUIR., le norme sulla deducibilità delle spese di rappresentanza vengono completamente riviste, con decorrenza dall'esercizio 2008.

Scompare la deducibilità di 1/3 da ripartire in 5 anni e viene innalzato il limite di spese riferite a beni di modico valore.

In particolare, le spese di rappresentanza sono integralmente **deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento** se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a **euro 50**, il precedente limite era di 25,82 euro.

Mancando il coordinamento con le norme IVA (art. 19bis1 c. 1 lett. h) DPR 633/72) avremo che l'IVA è detraibile sui beni di costo fino 25,82 euro di imponibile mentre ai fini delle imposte dirette il limite di deducibilità di 50 euro deve essere raffrontato:

- con il costo senza IVA per l'acquisto di beni di valore fino a 25,82 euro
- con il costo comprensivo dell'IVA non detraibile portata in aumento del costo del bene stesso.

Quindi ipotizzando una aliquota del 20% il costo massimo del bene deve essere pari a euro 41,67 che aumentato dell'IVA indetraibile pari a euro 8,33 diventa 50,00 euro.

46) REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET

Le diverse tipologie delle spese di realizzazione del sito web possono essere spese nell'esercizio, o ripartite in più esercizi, con la tabella che segue cercheremo di fornire un riepilogo:

TIPO SPESA	INQUADRAMENTO	DEDUZIONE
Software applicativo	Diritti di utilizzazione (B.I.3)	Periodo di utilità o 2 esercizi
Realizzazione sito (solo una vetrina virtuale)	Spese di pubblicità	Integrale nell'esercizio o in 5
Realizzazione sito per commercio elettronico	Costi ampliamento 2426cc.	Periodo di utilità, max 5 esercizi
Manutenzione ordinaria del sistema	Costi d'esercizio	Integrale nell'esercizio
Registrazione e mantenimento dominio	Costi d'esercizio	Integrale nell'esercizio

47) OPERE IN ECONOMIA

Se nel corso dell'esercizio sono state eseguite delle opere in economia, rilevare nei proventi "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e inserire il controvalore tra le immobilizzazioni; detta operazione deve essere supportata da idonea documentazione (schede di lavoro, consuntivi, ecc.).

48) RIMANENZE FINALI

- Quantificare le rimanenze di beni e di prestazioni e procedere alla loro valorizzazione e contabilizzazione.
- Verificare l'eventuale obbligo di tenuta delle scritture di magazzino. Nella valutazione dei titoli considerare lo scarto di emissione.

Tabella di verifica obbligo di tenuta delle scritture di magazzino:

Esercizi (Valori in Euro)	valore rimanenze 1.032.913,80	Valore dei ricavi 5.164.568,99	Condizioni di superamento dei limiti	Decorrenza dal 2° anno successivo
2005			Entrambi per due esercizi di seguito	2008
2006				

L'obbligo viene meno dall'anno successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente non è stato superato uno dei due limiti sopraindicati.

Rimanenze e Bilancio

Le rimanenze finali vanno indicate alle seguenti voci di Bilancio:

STATO PATRIMONIALE	VOCE	DESCRIZIONE
Attivo Circolante	CI)	Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti
Conto Economico	Voce	Descrizione
Valore della Produzione	A2)	Variazioni delle rimanenze di Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Costi della Produzione	B11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Circa i criteri di valutazione rinviamo il lettore all'art. 2426 c. 9 e ss. del codice civile e all'art. 92 del nuovo TUIR.



49) CALI IRRECUPERABILI NELLE ATTIVITÀ ORAFE

Riteniamo di particolare interessi per gli operatori del settore orafa la lettura della circolare 70 del 17.11.04 avente ad oggetto “**Cali irrecuperabili nelle attività orafe in regime di perfezionamento attivo. Determinazione 4 maggio 2004**” riportata nel nostro precedente notiziario n. 08/2005.



50) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Participation exemption

La disciplina della participation exemption (PEX) in vigore dal 2004 è contenuta nell'articolo 87 del nuovo TUIR, che prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze e l'indeducibilità delle relative minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.

L'articolo 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza possa fruire del regime di participation exemption.

In particolare, si richiede:

- ininterrotto **possesso dal primo giorno del diciottesimo mese** precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle **immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio** chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata** in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale** secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista

relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio é prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio é effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola".

Mentre i primi due requisiti (possesso da 18 mesi e iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie) possono definirsi **"soggettivi"** in quanto vanno verificati in capo al partecipante, gli altri (residenza e esercizio di attività commerciale) possono essere qualificati come **"oggettivi"** in quanto attengono a caratteristiche proprie della società partecipata.

Per le novità 2008 si rinvia a quanto scritto alle disposizioni in materia.

Svalutazioni delle partecipazioni

Dal 2004 le svalutazioni di azioni, strumenti finanziari simili e partecipazioni, sono indeducibili indipendentemente dal fatto che siano imponibili o esenti all'atto della cessione.

Dividendi percepiti da società

I dividendi percepiti dalle società per partecipazioni in società di capitali italiane o estere (no black list) sono tassati sul 5% del relativo ammontare senza diritto ad alcun credito d'imposta, quindi il 95% costituisce variazione in diminuzione dal reddito.

Ricordiamo che dal periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. 223/06 è modificato l'art. 47 c. 4 del TUIR in tema di dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata

Comunicazione minusvalenze

Il contribuente deve inviare all'amministrazione finanziaria una comunicazione riepilogativa delle minusvalenze di ammontare superiore a **5 milioni di Euro**, realizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, su partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, secondo le modalità che stabilite con Provvedimento dell'agenzia delle entrate del 22.5.2003 pubblicato sulla GU. 138 del 17.6.2003. (rif. Circ. 7/E del 5.2.2003).

L'omessa infedele o incompleta comunicazione rende indeducibile la minusvalenza.

La normativa sul dividend washing prevede che analoga comunicazione riguardante operazioni su azioni e titoli negoziati, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate in caso di minusvalenze di ammontare superiore ad **€ 50.000**, in caso di omessa o infedele dichiarazione la minusvalenza è indeducibile.

Iscrizione delle partecipazioni in bilancio

A seconda che l'acquisto di partecipazioni sia considerato strategico (immobilizzazioni) o temporaneo, l'acquisto sarà iscritto in bilancio nelle voci:

B.III Immobilizzazioni finanziarie

C.III Attività finanziarie non immobilizzate

La prima iscrizione è importante perché solo le partecipazioni immobilizzate possono godere della [participation exemption](#).

Valutazione delle partecipazioni

Le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni (B.III) sono valutate secondo il criterio del costo storico di acquisto o se relative a società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) col criterio del patrimonio netto (vale a dire valutando la partecipazione sulla base del valore della frazione di patrimonio netto posseduta). L'utilizzo di quest'ultimo metodo è facoltativo. Le partecipazioni non immobilizzate (C.III) sono valutate al costo di acquisto o, se minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

51) COMPENSI AMMINISTRATORI

- Contabilizzare per competenza economica i compensi degli amministratori non ancora corrisposti nel corso dell'anno, ma già maturati.
- Il compenso degli amministratori è fiscalmente deducibile per cassa (al momento del pagamento) art. 95 c. 5 nuovo TUIR, per gli amministratori in rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con la società, si applicherà il criterio di cassa "allargato" vale a dire che i compensi si considerano **corrisposti e parimenti percepiti** nel periodo d'imposta, anche se materialmente pagati entro il **12 gennaio** dell'anno successivo.
- Verificare se lo statuto della società prevede la possibilità di attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili in misura percentuale, verificare se il tutto è stato confermato con verbale dell'assemblea dei soci. Se viene attribuita tale partecipazione anche questo costo sarà fiscalmente deducibile nell'esercizio di effettivo pagamento (deduzione per cassa) ancorché non imputati a conto economico.

Compenso annuo deliberato - Compenso pagato = Differenza da pagare = (debito residuo nonché variazione in aumento nella D.R.)

--	--	--	--

- ACCANTONAMENTO TFM AMMINISTRATORI - Se statutariamente è previsto un trattamento di fine mandato a favore degli amministratori e se lo stesso è stato determinato con verbale dell'assemblea dei soci, rilevare il costo maturato.

Importo fisso deliberato _____ importo a % _____ deliberato su = _____

La scrittura contabile è:

COMPENSO AMMINISTRATORI a	FONDO ACC.TO TFM AMMINISTRATORI
(COSTO)	

- FRINGE BENEFITS - Verificare se l'amministratore usufruisce di compensi in natura da assoggettare a ritenuta d'acconto.

52)  COLLEGIO SINDACALE  BILANCIO ABBREVIATO  BILANCIO CONSOLIDATO

Con la tabella che segue riepiloghiamo i parametri relativi agli obblighi di bilancio con conseguenti limiti che impongono il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

Descrizione dell'Obbligo	Limiti di verifica			Condizione (superamento dei limiti)	Decorrenza
	Attivo Patrimoniale in Euro	Ricavi in Euro	Media Dip.ti		
Collegio Sindacale (1) Artt. 2477-2435bis cc.	3.650.000	7.300.000	50	Almeno due per due anni di seguito	Anno dopo (l'assemblea che approva il bilancio del secondo anno di supero, nomina i sindaci)
Bilancio Ordinario (non Abbreviato) art. 2435 bis cc. (2)	3.650.000	7.300.000	50	Almeno due per due anni di seguito	È opinione prevalente che l'obbligo decorre già da secondo anno di supero.
Bilancio Consolidato Art. 27 D.Lgs. 127/91	14.600.000	29.200.000	250	L'obbligo di redigere il bilancio consolidato decorre già dal primo esercizio in cui risultano superati i limiti a fianco indicati, mentre per beneficiare dell'esonero è necessario non superare i limiti per due esercizi consecutivi. In questo ultimo caso l'esonero decorre già dal secondo esercizio di mancato supero. (3)	

(1) L'obbligo del collegio sindacale nelle Srl cessa quando per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti sopraindicati.

(2) L'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria decorre quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti sopraindicati.

Se sono stati emessi titoli negoziati in mercati regolamentati non è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata.

(3) Se con l'acquisizione di una partecipazione, ad esempio nell'anno "n1", supero i limiti indicati dall'art. 27 sono obbligato a redigere il bilancio consolidato al 31.12 dello stesso anno "n1". Se nei due anni successivi (quindi n2 e n3) vengono a mancare due dei requisiti richiesti decade l'obbligo già dal bilancio relativo all'esercizio n3.

Per le società a responsabilità limitata l'articolo 2477 del Codice Civile, obbliga l'istituzione dell'organo di controllo, quando:

a) il capitale sociale non è inferiore 120.000,00 euro (2327 cc)	SI	NO
b) è stabilito nell'atto costitutivo	SI	NO

I compensi ai sindaci vanno rilevati per competenza.

53) TABELLA DI VERIFICA OBBLIGHI

DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO	VALORI DI VERIFICA			CONDIZIONE (SUPERAMENTO DEI LIMITI)	DECORRENZA
	ATTIVO PATRIMONIALE IN EURO	RICAVI IN EURO	MEDIA DIP.TI		
Collegio Sindacale	3.650.000	7.300.000	50	Almeno due per due anni di seguito	Anno dopo
2006					2008
2007					
Bilancio Ordinario (non abbreviato)	3.650.000	7.300.000	50	Almeno due per due anni di seguito	Anno in corso
2006					2007
2007					
Bilancio Consolidato	14.600.000	29.200.000	250	Almeno due per due anni di seguito	Anno in corso
2006				Non superati	Esonero per il 2007
2007				Non superati	
2007				Superati nel 2007	Obbligo per il 2007

Ricordiamo che con decorrenza dal 12.01.2006 il nuovo comma 4 dell'art. 2400 c.c. prevede che "al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".



54) **MUTUI O FINANZIAMENTI**

- Verificare che il saldo contabile corrisponda al residuo debito per capitale risultante dal piano di ammortamento.



55) **INTERESSI**

Riportiamo un riepilogo dei tassi in vigore.

Tabella Tassi BCE

Dal	Al	Misura %
08.12.2005	01.03.2006	2,25
02.03.2006	07.06.2006	2,50
08.06.2006	07.08.2006	2,75
09.08.2006	04.10.2006	3,00
05.10.2006	12.12.2006	3,25
13.12.2006	13.03.2007	3,50
14.03.2007	05.06.2007	3,75
13.06.2007	----	4,00

Tabella Interesse legale

Tasso Legale	Dal	Al	Tasso Legale	Dal	Al
5%	21.04.1942	15.12.1990	3,5%	01.01.2001	31.12.2001
10%	16.12.1990	31.12.1996	3%	01.01.2002	31.12.2003
5%	01.01.1997	31.12.1998	2,5%	01.01.2004	31.12.2007
2,5%	01.01.1999	31.12.2000	3%	01.01.2008	-----

Interessi passivi su obbligazioni

- Le società per azioni che hanno emesso obbligazioni con cedole scadenti a cavallo di due esercizi, dovranno procedere alla rilevazione degli interessi passivi maturati e non ancora corrisposti.

Ricordiamo che gli interessi corrisposti sui prestiti obbligazionari o similari con durata non inferiore a 18 mesi, emessi dalle società non quotate scontano la ritenuta d'imposta del 12,5% (Art. 26 DPR. 600/73).

L'agevolazione della ritenuta ridotta al 12.5% è però subordinata al fatto che al momento della emissione (delibera di emissione), il tasso di effettivo rendimento delle obbligazioni, non sia superiore a:

- il doppio del tasso di sconto, se collocati con offerta al pubblico o negoziati in mercati regolamentati UE;
- al tasso di sconto aumentato di 2/3 se offerti o collocati in modo diverso dai precedenti.

Al mancato rispetto dei citati vincoli consegue, in capo alla società emittente, l'indeducibilità degli interessi eccedenti e l'obbligo di applicazione della ritenuta nella misura del 27%.

Interessi attivi maturati nei confronti dei clienti

Quelli maturati per prolungate dilazioni concesse alla clientela verranno appostati fra i ricavi e costituiscono reddito di impresa anche se non ancora percepiti.

56) Interessi di mora

Il D.Lgs. 231/2002 prevede che sui contratti commerciali, stipulati **dal 8 agosto 2002**, tra imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche, il termine di pagamento (salvo diversi accordi, solo migliorativi in caso di subfornitura ex legge 192/98) è stabilito in 30 giorni (60 se alimenti deteriorabili) dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio oppure dal ricevimento della fattura se la data di ricevimento è certa.

Il nuovo art. 109 c. 7 del TUIR prevede che gli interessi di mora (sia attivi che passivi) concorrono a formare il reddito secondo il criterio di cassa, vale a dire nell'esercizio in cui sono incassati o pagati. Questa norma è stata introdotta con effetto retroattivo al 8.8.2002 sanando così eventuali comportamenti tenuti nel bilancio 2002.

Quindi la mancata rilevazione degli interessi di mora non ha nessuna conseguenza dal punto di vista fiscale.

In ogni caso il contribuente dovrebbe rilevare civilisticamente gli interessi di mora attivi o passivi e poi procedere indicando una variazione in diminuzione o in aumento in dichiarazione dei redditi per neutralizzare fiscalmente l'operazione. Naturalmente questa operazione crea imposte anticipate o differite, problema superabile con l'utilizzo civilistico (se giustificato) di un fondo rischi per interessi di mora.

La misura degli interessi di mora è stabilita in misura pari a quelli praticati dalla BCE (Banca Centrale Europea) per i propri finanziamenti, maggiorati di sette punti ovvero di nove punti nel caso di cessione di prodotti deteriorabili.

Con la tabella che segue riepiloghiamo la variazione dei tassi avvenuta fino ad oggi:

ANNO	SEMESTRE	TASSO INTERESSE DI MORA	
		Deteriorabili	Altri
2002	SECONDO	12,35	10,35
2003	PRIMO	11,85	9,85
	SECONDO	11,10	9,10
2004	PRIMO	11,02	9,02
	SECONDO	11,01	9,01
2005	PRIMO	11,09	9,09
	SECONDO	11,05	9,05
2006	PRIMO	11,25	9,25
	SECONDO	11,83	9,83
2007	PRIMO	12,58	10,58
	SECONDO	13,07	11,07

Scritture contabili al 31 dicembre:

CII1 Crediti v/clienti per Interessi di Mora	a	C16d Interessi Att. Di Mora	100	100
Per rilevazione degli interessi moratori maturati fino al 31 dicembre				

Scritture del debitore

C17 Interessi passivi di Mora	a	D6 Debiti v/fornitori per Interessi di Mora	100	100
Rilevazione degli interessi passivi di mora maturati				

Ricordiamo che accordi contrattuali possono derogare alla decorrenza dei pagamenti e alla misura del tasso di mora da applicare tuttavia, questi accordi, se vessatori o iniqui, non avranno alcuna validità legale.

Interessi attivi su obbligazioni

- Valgono le considerazioni fatte per gli interessi di c/c; le relative ritenute sono da considerarsi "acconto di imposta" per le società di capitali, gli enti soggetti all'IRES, per le società di persone e per le ditte individuali.

Interessi attivi sui BOT o altri titoli pubblici

- Si dovrà calcolare il risconto passivo della parte di interessi attivi non ancora maturati, nonché rinviare al futuro esercizio la quota parte di ritenute non riferibili al periodo d'imposta.

Interessi attivi esenti

- Se sono stati conseguiti interessi attivi o altri proventi esenti da imposta, ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale, si dovrà verificare la detraibilità ai sensi dell'art. 96 del TUIR degli interessi passivi.

Interessi passivi e thin cap

L'art. 98 del TUIR in vigore dal 01 gennaio 2004 prevede norme di "Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione".

Le disposizioni in parola introducono un preciso **limite alla deducibilità fiscale degli interessi passivi afferenti a quelle linee di credito erogate o garantite, direttamente o indirettamente, da soci cosiddetti qualificati e da parti ad essi correlate.**

Gli interessi passivi sul capitale di debito (finanziamenti) apportato da queste categorie di soggetti, sono indeducibili se il rapporto tra finanziamenti e mezzi propri eccede la soglia di 4 a 1 (5 a 1 per il 2004).

Ad esempio, se i finanziamenti erogati o garantiti dai soci ammontano a 400, la società dovrà disporre di un patrimonio netto almeno pari a 100, per poter dedurre gli interessi passivi pagati. In caso contrario la società avrà l'aggravio dell'esposizione debitoria senza alcun beneficio fiscale poiché gli interessi sulla quota di debito eccedente il limite sopra indicato risulteranno indeducibili.

Riprendendo l'esempio, il finanziamento da parte delle categorie di soggetti espressamente indicate dal legislatore, fosse di 500 anziché di 400 (fermo restando il patrimonio netto) gli interessi dovuti dalla società sulla differenza 500-400 non sarebbero deducibili.

Se da un lato gli interessi passivi risultano indeducibili per la società, dall'altro gli interessi attivi percepiti dal socio perdono la qualifica di interessi per acquisire quella di **utili distribuiti**.

Ai fini del calcolo della thin cap è opportuno richiedere alle banche ed agli altri creditori finanziari una attestazione circa l'esistenza e gli importi dei vincoli, di natura reale, personale e di fatto, costituiti dai soci e

dalle loro parti correlate a garanzia degli affidamenti o finanziamenti esistenti nel corso del periodo di imposta concluso.

Per un maggiore approfondimento vedere la circolare ministeriale n. 11/E del 17.3.2005 denominata IRES/7.

Per chi non volesse cimentarsi in calcoli, è disponibile un programmino di excel che effettua i calcoli sopraindicati in particolare il calcolo degli interessi indeducibili (da thin cap) relativi ai finanziamenti erogati o garantiti, direttamente o indirettamente, da soci cosiddetti qualificati e da parti ad essi correlate Il programma di utilità è disponibile qui : [Thin Cap](#)

Pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi

Dopo l'applicazione della thin cap, la deducibilità degli interessi passivi potrebbe subire una ulteriore limitazione in applicazione del pro rata patrimoniale previsto **dall'art. 97** del TUIR.

Presupposto per l'applicazione dello stesso è il possesso di partecipazioni con i requisiti della PEX [Participation Exemption](#)

Pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi

Dopo l'applicazione della thin cap, e del prorata patrimoniale, la deducibilità degli interessi passivi potrebbe subire una ulteriore limitazione in applicazione del prorata generale previsto **dall'art. 96** del TUIR.

Presupposto per l'applicazione dello stesso è la presenza di redditi esenti cosa ormai poco frequente.

Deducibilità degli interessi passivi dal 2008 - finanziaria 2008

L'art. 61 del TUIR relativo agli interessi passivi, è totalmente riscritto con decorrenza dall'esercizio 2008, la regola del cd. **Pro rata generale** prima disciplinato dall'art. 96 viene qui trasposto, in particolare il nuovo art. 61 prevede che:

Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al seguente rapporto:

ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa + ricavi e altri proventi che non concorrono a formare il reddito d'impresa in quanto esclusi

Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

La parte di interessi passivi non deducibile come risultanti dal rapporto sopra evidenziato, non dà diritto alla detrazione dall'imposta per interessi passivi su **prestiti o mutui agrari** e interessi passivi su **mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale** o per la sua ristrutturazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Dal 2008 sono abrogate le regole che limitano la deducibilità degli interessi passivi secondo le regole del:

- Pro rata patrimoniale
- Thin capitalization

le imprese minori vengono escluse con decorrenza dall'esercizio 2008, dai vincoli di deducibilità degli interessi passivi previsti dal nuovo art. 96 per le società di capitali.

57) Calcolo deducibilità degli interessi passivi dal 2008

Il nuovo art. 96 relativo agli interessi passivi è totalmente riscritto sostituendo il precedente regime di deducibilità degli interessi passivi (pro rata generale) con le nuove regole in vigore dall'esercizio 2008.

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (c. 1, lettera b), dell'articolo 110), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

La parte di interessi passivi che eccede quelli attivi è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Il risultato operativo lordo si determina dalle risultanze del Bilancio, in particolare il ROL è determinato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, lettere A) e B) del Conto Economico, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (n. 10), lettere a) e b)) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

I dati sono quelli risultanti dal conto economico dell'esercizio, mentre per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Uno schema chiarirà meglio il conteggio e i dati di riferimento.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	
Totale A).	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	
7) per servizi;	
8) per godimento di beni di terzi;	
9) per il personale:	
a. salari e stipendi;	
b. oneri sociali;	
c. trattamento di fine rapporto;	
d. trattamento di quiescenza e simili;	
e. altri costi;	
10) ammortamenti e svalutazioni:	
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	
d. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	
12) accantonamenti per rischi;	
13) altri accantonamenti;	
14) oneri diversi di gestione.	
Totale B).	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	+
+ Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	+
+ ammortamento immobilizzazioni materiali	+
+ Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali	+
= Risultato Operativo Lordo ROL (o Ebitda)	C)
= Quota degli interessi passivi deducibile = C) x 30% (*)	

(*) Per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro (comma 34).

Ai fini del calcolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da:

1. contratti di mutuo;
2. contratti di locazione finanziaria;
3. dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
4. da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

Sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Fino alla revisione della fiscalità sulle imprese immobiliari, non rilevano gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

La quota di **interessi impliciti desunta dal contratto di leasing** è soggetta alle regole di verifica della deducibilità degli interessi passivi.

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal RoI 2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle **banche e agli altri soggetti finanziari** indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria (**holding industriali**) alle imprese di **assicurazione** nonché alle società **capogruppo di gruppi bancari** e assicurativi. Non si applicano, inoltre, alle **società consortili** costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, alle **società di progetto** costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e **l'esercizio di interporti** di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, nonché alle **società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici**, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo **90**, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo **110** del TUIR, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, c. 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.



58) POLIZZE ASSICURATIVE PER ACCANTONAMENTO ANZIANITÀ DIPENDENTI

- Dovranno essere riconciliati l'aumento del credito nei confronti dell'assicurazione, il pagamento del premio e l'indennità di anzianità maturata.

Polizze assicurative varie

- Polizze assicurazione rischi su crediti: costituiscono alternativa per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti.
- Altre Polizze assicurazione: fare attenzione che siano inerenti all'esercizio d'impresa e non personali del titolare o dei soci. In quest'ultimo caso serviranno per le dichiarazioni dei redditi individuali.
- In caso di polizze infortuni per amministratori o dipendenti, beneficiario dovrà essere la società. Se beneficiario fosse l'amministratore o il dipendente si configurerebbe un compenso in natura.



59) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- L'art. 99 del TUIR stabilisce che i contributi dovuti ad associazioni di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono pagati.

Ai fini fiscali si dovranno considerare solo quelli effettivamente pagati (principio di cassa), non quelli imputati per competenza.



60) IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI ED INDEDUCIBILI

Esistono diverse imposte per le quali è stata espressamente prevista l'indeducibilità fiscale. Le più importanti sono l'ICI, le imposte pagate per usufruire di condoni, concordati, sanatoria irregolarità formali l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Con la tabella che segue riepiloghiamo la situazione

DEDUCIBILITÀ DI IMPOSTE E TASSE		
Descrizione	Da IRES o IRPEF	Dall'IRAP
IRPEG / IRES	NO	NO
IRPEF	NO	NO
IRAP	NO	NO
REGISTRO	SI	SI
INVIM	SI	SI
ICI	NO	SI*
CONCESSIONI GOVERNATIVE	SI	SI
IMPOSTA RIVALUTAZIONE L. 342/2000	NO	NO
IMPOSTE DA CONDONI O SANATORIE	NO	NO
INTERESSI PASSIVI PER SANZIONI	NO	NO
RAVVEDIMENTO OPEROSO	NO	NO
DIRITTO ANNUALE CCIAA	SI	SI
TASSA RIFIUTI	SI	SI

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 99 1° c. del TUIR le imposte deducibili vanno fiscalmente imputate nell'esercizio in cui avviene il pagamento (criterio di cassa).

* L'art. 50, comma 3 della Legge n. 244 del 14/12/2007 (finanziaria 2008) non prevede più, dall'anno 2008, la deducibilità dell'ICI dall'IRAP.



61) OPERAZIONI IN VALUTA

Circa le operazioni in valuta ricordiamo che:

- le attività e le passività in valuta (crediti e debiti) devono essere iscritte al cambio a pronti alla data di fine esercizio (2426 c. 8 bis).

I relativi utili o perdite derivanti dall'applicazione del cambio a fine esercizio, devono essere imputati a conto economico.

L'eventuale utile deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a quando il relativo utile non sia stato effettivamente realizzato.

Quanto detto non si applica alle immobilizzazioni.

- le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo in valuta, vanno iscritte al cambio del loro acquisto o a quello alla data di chiusura dell'esercizio se inferiore, purché la riduzione sia giudicata durevole.

Alcune considerazioni:

- appare necessario distinguere gli utili e le perdite su cambi effettivamente realizzati, da quelli prodotti dall'allineamento ai cambi del 31.12.
- si devono distinguere le immobilizzazioni in valuta per le quali prevale il criterio di valutazione del costo storico, (salvo svalutazione) dagli altri crediti e debiti in valuta per i quali si deve applicare il cambio di fine esercizio.
- i crediti immobilizzati non sono immobilizzazioni in valuta, per cui devono essere riallineati col cambio di fine esercizio (OIC1 e art. 17 D.Lgs. 310/04).
- il riallineamento di debiti e crediti in valuta va fatto per singola posizione e non per saldo del conto
- l'eventuale adeguamento del valore dei crediti in valuta, al valore di presunto realizzo come previsto dal n. 8 dell'art. 2426, precede il riallineamento al cambio di fine esercizio.
- la riserva accantonata con gli utili su cambi non realizzati, dovrà essere monitorata nei successivi esercizi ai fini del suo adeguamento o riduzione. Naturalmente l'accantonamento andrà fatto se gli utili dell'esercizio sono capienti con gli utili su cambi derivanti dall'allineamento.
- il vecchio fondo rischi su cambi (presente in B3) dovrebbe essere stato eliminato (nel 2004) in quanto non più previsto.
- si ritiene che il calcolo dell'accantonamento fiscale dello 0,5% dei crediti vada effettuato sul valore storico in valuta, non su quello allineato a fine esercizio. (Confermato nella diretta MAP del 06.04.2006 D.R.E. Piemonte).

Dal punto dei vista fiscale non rilevano eventuali minus o plus valori derivanti dall'allineamento ai cambi di fine esercizio.



62) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Per la chiusura di bilancio 2007 non sono previste norme che consentano la rivalutazione dei beni d'impresa. Per quanto riguarda la rivalutazione effettuata nei bilancio 2005 si rinvia al precedente Tax News n. 3/2006 ricordando tuttavia che gli effetti fiscali dei maggiori valori iscritti decorrono dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, quindi nella generalità dei casi dal 1° gennaio 2008.



63) PORNO TAX

Con il comma 466 della finanziaria 2006 ha istituito **dal 2006**, una imposta addizionale alle imposte sul reddito dovuta:

- dai titolari di reddito di impresa;
- dagli esercenti arti e professioni;
- dai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. vale a dire le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica.

L'imposta addizionale, **indeducibile** ai fini delle imposte sul reddito, è calcolata nella misura del 25 per cento del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi.

Per la determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.

Ai fini dell'addizionale, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto non espressamente disposto (dichiarazione, acconti, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni) e per tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.



64) EURO E BILANCIO

L'ultimo bilancio che si poteva redigere in lire è stato quello al 31 dicembre 2001, dall'esercizio successivo tutti sono stati obbligati a predisporre:

- Il bilancio in unità di Euro;
- La Nota Integrativa in unità o in migliaia di Euro;
- La contabilità in Euro al centesimo.

Le Differenze di Cambio

La fissazione definitiva dei cambi fra i paesi della Comunità ha avuto dei riflessi sul bilancio al 31 dicembre 1998 e successivi, anche in considerazione della successiva entrata nella comunità di nuovi stati.



65) CONTI D'ORDINE

Particolare attenzione dovrà poi essere rivolta ai conti d'ordine che fanno parte integrante del bilancio e forniscono ulteriori informazioni ai terzi. Alcuni conti di generale interesse potrebbero essere:

Merci presso terzi e merci di terzi

- Merci proprie presso terzi o merci di terzi presso di noi usando i conti "merci presso terzi" (o nel caso contrario "merci di terzi") e quale contropartita "depositari merci" (o nel caso contrario "clienti c/deposito" o similari). Quanto detto vale anche per i beni di terzi.

Beni in locazione finanziaria

- Per i beni in leasing è opportuno rilevare l'impegno derivante dalla stipulazione del contratto di leasing.

Ad esempio:

IMPEGNI PER CANONI LEASING	a	CREDITORI PER CANONI LEASING
----------------------------	---	------------------------------

si indicherà il valore residuo del contratto al 31.12.

Effetti allo sconto

- Per le operazioni di portafoglio (effetti allo sconto di cui non si conosce ancora l'esito) sarà utile quantificare il "rischio di portafoglio".

Ad esempio:

EFFETTI A SCADERE	a	CLIENTI PER PORTAFOGLIO IN SCADENZA
-------------------	---	-------------------------------------

Garanzie fidejussorie

- Se la società ha rilasciato garanzie fidejussorie a favore di terzi sarà opportuno che lo indichi. Egualmente sarà utile evidenziare le eventuali fidejussioni ricevute.



66) AGEVOLAZIONI TREMONTI

Norma antielusiva

Ricordiamo che la norma antielusiva della Tremonti prevede la revoca della agevolazione nel caso di rivendita o destinazione estranea all'impresa, del bene agevolato entro il 2° esercizio successivo all'acquisto nella generalità dei casi ed entro il 5° esercizio successivo all'acquisto nel caso di beni immobili.

Quindi avremo la revoca dell'agevolazione nel caso di:

ANNO ACQUISTO	BENI	RIVENDITA ENTRO IL
2001	IMMOBILI	2006
	ALTRI BENI	2003
2002	IMMOBILI	2007
	ALTRI BENI	2004

L'importo derivante dalla revoca dell'agevolazione costituisce variazione in aumento in DR. Determinato considerando il minor valore fra:

1. Prezzo di rivendita o valore normale del bene;
2. Agevolazione complessivamente usufruita x costo di acquisto del bene rivenduto/ totale investimenti agevolati.

Esempio:

- Costo totale beni detassati = 50.000 - Agevolazione totale usufruita = 10.000



- Costo del bene venduto = 600 - Prezzo di vendita del bene = 500

Variazione in aumento in DR. = 120 (il minore fra 500 e 120)

PREZZO DI RIVENDITA DEL BENE (1)		500	
DETAZZAZIONE TOTALE USUFRUITA	X	<u>COSTO DEL BENE VENDUTO</u> COSTO TOTALE BENI DETASSATI	DETAZZAZIONE TOTALE USUFRUITA X <u>COSTO DEL BENE VENDUTO</u> COSTO TOTALE BENI DETASSATI
10.000	X	<u>600</u> = 120 (2) 50.000	X _____ =

67) SOCIETÀ DI COMODO

Premessa

La disciplina delle società di comodo, anche dette non operative, è stata introdotta con la legge 724/94 successivamente modificata dalle leggi 85/95, 556/96, 662/96, recentemente dai **commi 15 e 16** del DL. 223/96, dal comma 109 della **finanziaria 2007** che ha tra l'altro escluso la possibilità di fornire prova contraria alla situazione di società non operativa. Infine dalla finanziaria 2008 che con l'art. 1 c. 128 ha introdotto  **con decorrenza dal 2008** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) le novità che di seguito evidenziamo con questa bandierina .

Ricordiamo tuttavia che le nuove cause di esclusione dalla presunzione di non operatività operano già dall'esercizio in corso al 31.12.2007 come indicato nel provvedimento n. 23681/08 di cui meglio diremo di seguito.



Per comprendere meglio la decorrenza di determinate regole precisiamo che:

- quanto segnato **in blu e con una stellina ☆** è stato introdotto dalla finanziaria 2007 e già applicabile dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 se più favorevoli al contribuente.
- quanto segnato **in rosso e con asterisco *** è stato introdotto dalla finanziaria 2007 ed entrano in vigore con effetto retroattivo dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006.
- quanto segnato **in grigio e con nota musicale ♪** è stato introdotto dalla finanziaria 2008 ed entrano in vigore con effetto retroattivo dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Soggetti esonerati

Taluni soggetti non sono sottoposti alla presunzione di essere "non operativi"; la legge ora esclude:

1. chi è obbligato per legge a costituirsi come società di capitali (es.: società finanziarie, Caaf);
2. **chi si trova nel primo periodo d'imposta;**
3. le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. **☆ società ed enti che controllano società ed enti quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;**
5. **☆ società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri e società da loro controllate anche indirettamente;**
6. le società esercenti servizi pubblici di trasporto;
7. **♪ società con un numero di soci superiore a 49** il limite precedente era di 99. Tale numero di soci deve sussistere per oltre la metà dell'esercizio (183 gg.) norma di esonero già applicabile all'esercizio in corso al 31.12.2007 (circ. 9/E/2008);
8. **♪ società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità, la condizione deve sussistere per tutti i giorni dei due periodi d'imposta considerati nonché del periodo d'imposta per il quale si effettua la verifica, non si considerano collaboratori a progetto e amministratori (circ. 9/E/2008). ;**
9. **♪ società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;**
10. **♪ società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, se la società è in contabilità semplificata si renderà necessario ricostruire i dati in un apposito prospetto;**

11.  società partecipate da enti pubblici in misura non inferiore al **20 per cento** del capitale sociale, condizione che deve sussistere per (183 gg.) oltre la metà dell'esercizio (circ. 9/E/2008);
12.  società che nell'esercizio di riferimento risultano **congrue e coerenti** ai fini degli studi di settore, si comprendono anche i soggetti che adeguandosi alle risultanze degli studi e agli indicatori di normalità economica, risultano congrui e coerenti. A tal fine il livello di adeguamento deve essere pari al maggiore fra:
 1. livello minimo risultante dagli studi che tenga conto degli indicatori di normalità economica;
 2. livello puntuale di riferimento degli studi senza tener conto degli indicatori di normalità economica.

Già dal periodo d'imposta in corso al 04.07.2006 è scomparsa la norma di esonero riferita a "chi non si trova in un normale periodo d'imposta" (liquidazione, chi sta approntando la sede e/o i macchinari, chi attende le prescritte autorizzazioni) tuttavia il nuovo comma 4-bis prevede la possibilità di proporre interpello per la non applicazione delle presunzioni in argomento, per veder riconosciuta la situazione di non normale esercizio dell'attività si dovrà pertanto proporre appello.

(l'affitto d'azienda o un esercizio di durata inferiore all'anno non sono cause di esclusione)

La finanziaria 2008 ha previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello.

A tal fine è stato emanato con prot. 2008/23681 il provvedimento del Direttore Dell'AE. del 14.2.2208 con il quale si individuano con decorrenza già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 oltre a quelle indicate dalla finanziaria 2008 nei precedenti punti 7,8,9,10, 11 e 12 anche le seguenti ulteriori cause di esclusione dalla presunzione di società non operativa:

13. Società in liquidazione alle quali non è applicabile lo scioglimento o trasformazione agevolati che si impegnano in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, così ad esempio l'impegno assunto dichiarando i redditi 2007 con unico 2008 consente di disapplicare la presunzione per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 (attenzione agli esercizi di durata inferiore all'anno derivanti dalla messa in liquidazione).
14. Per i periodi d'imposta anteriori all'inizio delle procedure che di seguito elenchiamo e per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni scadono dopo l'inizio della procedura di:
 - a. Fallimento;
 - b. Liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa;
 - c. Concordato preventivo;
 - d. Amministrazione straordinaria.
15. Per i periodo d'imposta nel corso del quale è nominato in sede civile, un **Amministratore Giudiziario** e per quelli successivi in cui permane l'amministrazione giudiziaria derivante da sequestro penale o confisca;
16. Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da immobili locati ad enti pubblici o a canoni vincolati di cui alla L. 431/98 o altre leggi regionali o statali;
17. Limitatamente alle partecipazioni detenute in:
 - a. Società non considerate di comodo, anche a seguito di interpello;
 - b. Società collegate estere alle quali si applica l'art. 168 del TUIR.
18. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione tramite interpello, in relazione a un precedente periodo d'imposta e sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che nei periodi d'imposta successivi non hanno subito variazioni. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;

Soggetti interessati e calcoli

Sono società di comodo le **S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s.** oltre alle società ed enti di qualsiasi tipo non residenti ma con stabile organizzazione in Italia se:

Ricavi + Incrementi delle rimanenze + Proventi (esclusi quelli straordinari) sono inferiori a quelli calcolati con la tabella 1 che segue.

Tab. 1 Art. 30 c. 1

+ 2%	Del valore di:
-------------	-----------------------

Let. a)	AZIONI O QUOTE (anche immobilizzate), OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI (art. 85 c. 1 lett. c) TUIR). Considerare anche le partecipazioni coi requisiti Pex. ★ Strumenti finanziari simili alle azioni emessi dalle società di capitali, anche se immobilizzate, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR (art. 85 c. 1 lett. d) TUIR); ★ Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa anche se immobilizzate, diversi da quelli precedenti (art. 85 c. 1 lett. e) TUIR); ★ Partecipazioni in società di persone di cui all'art. 5 del TUIR, anche se immobilizzate; valore dei CREDITI, non commerciali o bancari;
+ 6% Let. b)	Del valore dei BENI IMMOBILI, delle NAVI destinate alla pesca, ad attività commerciali, al salvataggio o all'assistenza in mare, anche in leasing;
+ 5% Let. b)	* Del valore degli immobili classificati catastalmente come A/10 (uffici)
+ 4% Let. b)	* Del valore degli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
+ 1% lett. b)	⌘ Del valore di tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
+ il 15% Let. c)	Del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing.

⌘ Il c. 326 della finanziaria 2007, prevedeva che dal 2007 le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in **comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**, **la finanziaria 2008** elimina questa previsione e introduce dal 2008 quella riferita agli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 come indicato nella tabella 1.

In pratica, con riferimento all'esercizio in corso e ai due precedenti, si determina la media dei ricavi effettivi da raffrontare con la media dei ricavi presunti:

VALORI MEDI DELL'ESERCIZIO E DEI DUE PRECEDENTI - tab. 2

Descrizione	Anno n-2	Anno n-1	Anno n	Descrizione	Anno n-2	Anno n-1	Anno n
Ricavi A1	+	+	+	2% azioni, quote, obbl. ecc.	+	+	+
Incrementi delle rimanenze A2+A3+B11	+	+	+	2% valore dei crediti (A)	+	+	+
				6% beni immobili e navi (B)	+	+	+
				5% immobili cat. A/10	+	+	+
				4% immobili abitativi (D)	+	+	+
Altri proventi (ordinari) A5 + C15 + C16				1% ⌘ valore degli immobili in comuni con popolazione <1.000 abitanti (dal 2008)	+	+	+
				15% altre immobilizz. (B) (C)	+	+	+
TOTALE				TOTALE			
Media (tot. n+tot. n-1+tot. n-2): 3 = X				Media (tot. n+tot. n-1+tot. n-2):3 = Y			

A) crediti della partecipante verso la società partecipata (es. finanziamenti) nonché i crediti idonei a produrre ricavi; non i normali crediti commerciali.

B) anche in leasing, esclusi i beni merce. Il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute in ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato ai giorni di possesso nell'esercizio.

C) anche immateriali. (D) acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Le partecipazioni in società di persone si devono considerare quali "Altre immobilizzazioni".

Le spese pluriennali si considerano contrariamente ai cespiti, per il valore netto di bilancio (costo meno fondo)

Se nel triennio di riferimento è compreso il primo anno, ai fini del calcolo della media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni andrà ragguagliato al periodo di possesso espresso in giorni su base annua.

Se il valore di "X" è inferiore a quello di "Y", la società è considerata di comodo, dovrà pertanto dichiarare un reddito minimo soggetto a IRES o IRPEF in capo ai soci se società di persone.

Il reddito minimo viene determinato sommando le percentuali della tabella sottoindicata ai relativi valori dei beni.

VALORI DEI BENI POSSEDUTI NELL'ESERCIZIO – tab. 3

Descrizione	Valore	%	Risultato
azioni, quote, obbl. ecc.		1,50 % (era 0,75)	+
valore dei crediti (A)		1,50 % (era 0,75)	+
beni immobili (B)		4,75% (era 3)	+
⌘ immobili situati in comuni con popolazione < a 1.000 ab.		⌘ 0,90%	
navi (B)		4,75% (era 3)	+
* immobili cat. A/10 (uffici)		⌘ 4% con la finanziaria 2008 prima è al 4,75%	
* immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti		3%	
altre immobilizzazioni (C)		12% (invariato)	+
TOTALE (Z)			

A) crediti della partecipante verso la società partecipata (es. finanziamenti) nonché i crediti idonei a produrre ricavi; non i normali crediti commerciali.

B) anche in leasing, esclusi i beni merce dedotti eventuali contributi.

C) anche immateriali.

I valori su cui applicare le percentuali (1° tabella), vanno determinati in base alla media risultante nell'esercizio e nei due precedenti, applicando le norme generali sulle valutazioni di cui **all'art. 110 del TUIR** (costo al lordo degli ammortamenti, comprese le spese accessorie.).

Per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dalla società di leasing o, in mancanza, il valore più svantaggioso determinato sommando tutti i canoni compreso il prezzo di riscatto. L'impresa che dichiara il reddito minimo, in ogni caso non si pone al riparo dal normale potere di accertamento del reddito.

Il reddito presunto va raffrontato con quello effettivo aumentato di eventuali proventi esenti o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'imposta.

68) IRAP e società di comodo

La finanziaria 2007 ha introdotto il comma 3-bis all'art. 30 della L. 724/97 che regola le società di comodo, il nuovo comma prevede un imponibile minimo anche ai fini IRAP detto imponibile minimo ai fini Irap è dato dal risultato (Z) di cui alla tabella precedente aumentato di una serie di valori che di seguito andiamo a schematizzare.

Imponibile minimo ai fini Irap

Imponibile minimo Ires o irpef (Z da tabella precedente)	+
Retribuzioni del personale dipendente	+
Compensi a collaboratori coordinati e continuativi	+
Compensi per lavoro autonomo non abituale	+
Interessi passivi	+
Valore della produzione netta Irap	=

La determinazione del valore minimo della produzione netta ai fini Irap entra in vigore dal 2007 e quindi non interessa l'esercizio 2006.

Prova contraria solo con interpello

Per sostenere di non essere nella situazione di "società di comodo", l'unico modo ora ammesso è quello di proporre appello all'agenzia delle entrate.

⌘ La finanziaria 2008 prevede che i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati in risposta alle istanze di interpello, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica

Ripporto delle perdite

Le perdite di esercizi precedenti delle società non operative, possono essere dedotte solamente dall'eventuale reddito eccedente quello minimo previsto.

Rimborso IVA

Il credito IVA delle società di comodo può solo essere riportato a nuovo, non può essere chiesto a rimborso né portato in **compensazione e neanche essere ceduto**.

Ad ulteriore aggravio, è previsto che se per **tre periodi d'imposta** consecutivi la società non operativa, non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ai valori che derivano dalla tab. 1 sopraindicata, l'eccedenza del credito IVA non è più riportabile (ai fini IVA), nei periodi d'imposta successivi e quindi va perso. Il primo triennio decorre dal 2006 comprendendo quindi il periodo 2006-2008.

69) - SOCIETÀ IMMOBILIARI

Le società immobiliari possono detenere immobili di tre categorie:

1. Immobili merce;
2. Immobili strumentali per natura o per destinazione;
3. Immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (locati, sfitti o inutilizzati).

Sugli immobili abitativi di cui al n. 3, il comma 2 dell'art. 90 prevede l'indeducibilità fiscale dei costi.

Fra i costi rientrano anche gli interessi passivi che secondo la circolare n. 6/06 sono totalmente indeducibili, siano essi di finanziamento (mutuo per l'acquisto o la costruzione) siano essi di funzionamento (gestione corrente dell'immobile).

Questa interpretazione troppo restrittiva è stata da più parte criticata per l'eccessiva onerosità a carico delle società immobiliari.

il comma 35 dell'art. 1 della finanziaria 2008 ha ripristinato la deducibilità degli interessi passivi, in particolare prevede che gli **interessi passivi da finanziamento** non rientrano fra i costi indeducibili previsti dall'art. 90 c. 2.

La norma è qualificata come interpretativa, ne deriva quindi che con riferimento agli immobili di cui al precedente punto 3, risultano deducibili già dal 2007:

- ⇒ gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per il loro acquisto;
- ⇒ gli interessi passivi capitalizzati durante la fase di costruzione.

Se poi gli immobili sono locati, il successivo comma 36 prevede che ai fini della deducibilità degli interessi passivi (nuove regole dell'art. 96) non rilevano gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da **ipoteca** su immobili destinati alla locazione.

Restano quindi indeducibili gli interessi passivi di funzionamento relativi a immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (sfitti o inutilizzati).

Fiscalità delle imprese immobiliari – futura semplificazione

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, **entro il 30 giugno 2008**, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente.

Fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96) non rilevano gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.



70) **ACQUISTI DA SOGGETTI LOCALIZZATI NEI PARADISI FISCALI**

In attesa della revisione della normativa sui paradisi fiscali prevista dalla finanziaria 2008 ricordiamo che ancora per il 2007 l'art. 110 comma 10 e 11 del nuovo TUIR. prevede che **non sono deducibili** i costi e le spese derivanti da operazioni intercorse con soggetti fiscalmente domiciliati in paesi non appartenenti alla UE. aventi regimi fiscali privilegiati, questi paesi sono individuati con apposito decreto di seguito riportato conosciuto anche col nome di [Black List](#).

I vincoli di indeducibilità possono essere rimossi se il contribuente dimostra:

- Che le imprese estere svolgono prevalentemente una attività commerciale effettiva.

Oppure dimostra che:

- le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Come si nota il contribuente deve fornire prove alternative, o la "**effettiva attività commerciale**" o "**l'interesse economico**", in ogni caso per poter dedurre i costi in parola il contribuente ha **l'ulteriore obbligo** di indicarli separatamente in dichiarazione dei redditi, è quindi opportuno predisporre un elenco delle operazioni intercorse coi paesi a fiscalità privilegiata e ricordarsi di farli indicare in dichiarazione, pena la indeducibilità dei relativi costi.

Di seguito riportiamo così come acquisibili dal sito "finanze.it" il DM 23 gennaio 2002 che individua i paesi a fiscalità privilegiata, riportiamo poi la Risoluzione del 16/03/2004 n. 46 relativa all'argomento che riteniamo utile per maggiormente comprendere il pensiero sul tema dell'amministrazione finanziaria.

La Black List

DM. 23 gennaio 2002 - Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

art. 1 Stati a regime fiscale privilegiato

Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del TUIR, (ora art. 110 c. 10 nuovo TUIR) si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale) - Andorra - Anguilla - Antille Olandesi - Aruba - Bahamas - Barbados - Barbuda - Belize - Bermuda - Brunei - Cipro - Filippine - Gibilterra - Gibuti (ex Afar e Issas) - Grenada - Guatemala - Guernsey (Isole del Canale) - Herm (Isole del Canale) - Hong Kong - Isola di Man - Isole Cayman - Isole Cook - Isole Marshall - Isole Turks e Caicos - Isole Vergini britanniche - Isole Vergini statunitensi - Jersey (Isole del Canale) - Kiribati (ex Isole Gilbert) - Libano - Liberia - Liechtenstein - Macao - Maldive - Malesia - Montserrat - Nauru - Niue - Nuova Caledonia - Oman - Polinesia francese - Saint Kitts e Nevis - Salomone - Samoa - Saint Lucia - Saint Vincent e Grenadine - Sant'Elena - Sark (Isole del Canale) - Seychelles - Tonga - Tuvalu (ex Isole Ellice) - Vanuatu

art. 2 Altri Stati.

Testo: in vigore dal 14/01/2003

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

1) **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) **Emirati Arabi Uniti**, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) (Numero abrogato); 4) **Monaco**, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4-bis) **Singapore**, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

art. 3 Soggetti e attività

Testo: in vigore dal 04/02/2002

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

Se la società è soggetta alle imposte cantonali e municipali in Svizzera (occorre l'attestazione da parte dell'Ufficio Tributario Svizzero) non rientra fra le società a regime fiscale privilegiato.

Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 13, della legge 31 dicembre 1991, n. 413. Art.110, comma 11 Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Deducibilità di costi derivanti da operazioni con società avente sede in Mauritius

Con richiesta pervenuta alla Direzione Regionale ... in data 16 aprile 2003, la Z S.r.l. ha chiesto la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7-bis, sulla base delle condizioni previste dal successivo comma 7-ter.

Descrizione della fattispecie

La società istante opera nel settore della confezione di biancheria personale.

L'istante commissiona la produzione di alcuni capi di abbigliamento intimo, destinati alla rivendita, alla società KK, con sede in Mauritius.

Soluzione interpretativa della società

La Società istante ritiene che i costi relativi agli acquisti dei servizi di lavorazione effettuati dalla società KK siano integralmente deducibili in quanto:

1. la società KK esercita prevalentemente ed effettivamente un'attività commerciale;

2. le operazioni di acquisto rispondono a un effettivo interesse economico della società istante.

Al fine di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività commerciale da parte della società KK, l'istante ha allegato la seguente documentazione relativa al proprio fornitore:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

copia del certificato di iscrizione presso il registro delle imprese in Mauritius;

- copia di una dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti, nonché proprietari della società KK, sulla natura dell'attività esercitata;

copia del bilancio 2001.

Per quanto concerne, invece, la dimostrazione dell'interesse economico, la società istante dichiara di rifornirsi dalla società KK in quanto "garantisce una fornitura di servizi a prezzi mediamente inferiori del 33% rispetto a quelli praticati da analoghi fornitori nazionali". Al fine di dimostrare quanto affermato, l'istante ha allegato il contratto di lavorazione con il fornitore residente in Mauritius e due contratti di lavorazione con società italiane relativi a prodotti analoghi ed una tabella nella quale viene riportato un confronto di prezzi.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Si premette che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, a partire dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui l'istante ha chiesto la disapplicazione sono state trasfuse nell'articolo 110 del TUIR, pertanto nella nota che segue si farà riferimento a tale nuovo articolo.

L'art. 110, comma 10, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Mauritius è uno Stato inserito dall'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2002 (cosiddetta black list) tra quelli aventi regime fiscale privilegiato, limitatamente alle "società certificate che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore".

Nell'istanza non è stato dichiarato e sufficientemente documentato il regime fiscale della società con sede in Mauritius. Ove la società KK non beneficiasse di uno dei regimi privilegiati previsti dal citato DM 23 gennaio 2003, neanche in virtù di un provvedimento amministrativo concesso dall'Amministrazione finanziaria, agli acquisti effettuati dalla società istante non si renderebbe applicabile il particolare regime di indeducibilità previsto dall'art. 110 comma 10. Pertanto la presente risposta viene resa nel presupposto che la società con sede in Mauritius benefici di uno dei regimi agevolati previsti dalla citata black list.

La disposizione prevista dal comma 10 dell'articolo 110 del TUIR può essere disapplicata nel caso in cui l'impresa residente, ai sensi del successivo comma 11, fornisca la prova, nel corso del procedimento di accertamento, che "le imprese estere svolgono prevalentemente **un'attività commerciale effettiva**, ovvero che **le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico** e che le stesse **hanno avuto concreta esecuzione**".

I presupposti probatori indicati dalla norma sono alternativi, con la conseguenza che il contribuente può limitarsi a fornire elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza anche di uno solo di essi.

Ai fini della disapplicazione della norma in esame, l'art. 11, comma 13, della legge n. 413/91, prevede che le prove in questione "non devono essere fornite (in sede di accertamento) qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione". Nell'istanza presentata secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 9, il contribuente deve fornire "tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata".

La risposta dell'Amministrazione alla istanza di interpello presentata viene data non sulla base di una verifica sostanziale a posteriori ma di una valutazione preventiva dell'operazione prospettata.

Considerata la finalità dell'interpello in esame e avendo riguardo all'iniziativa del contribuente assunta ai sensi del citato articolo 11, comma 13, la scrivente è chiamata a pronunciarsi in ordine "alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione", rendendo un parere che necessariamente dovrà tener conto dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della disapplicazione dell'art. 110, comma 10, **verificando, in particolare, che il fornitore estero svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva o, in alternativa, che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico.**

Resta impregiudicato l'onere del contribuente di **indicare separatamente in dichiarazione** i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata e di dimostrare in sede di controllo che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

Nel caso in esame, la documentazione fornita dalla Z S.r.l. tende sia a provare che la società estera esiste e svolge un'attività commerciale effettiva sia a dimostrare l'esistenza di un reale interesse economico relativo all'operazione.

Con riguardo alla prova che il fornitore estero svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva, si ritiene che la documentazione allegata all'istanza provi esclusivamente l'esistenza da un punto di vista "formale" della società fornitrice. Non è stato dimostrato, invece, che il fornitore svolga come sua attività principale in Mauritius un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione. A tale fine sarebbe stato necessario produrre una più adeguata documentazione comprovante l'esistenza di tale struttura organizzativa nel paese a fiscalità privilegiata, dedicata alla attività sopraindicata.

Con Circolare del 23/05/2003 n. 29 (ndr. relativa alla presentazione di istanze di disapplicazione dell'articolo 127-bis del TUIR) sono stati elencati alcuni **documenti idonei a dimostrare l'effettiva attività commerciale**, quali ad esempio:

- il bilancio;
- l'atto costitutivo;
- un prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
- i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
- i conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
- estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

Come è evidente, si tratta di indicazioni esemplificative e non esaustive, posto che l'istante è tenuto a presentare, in relazione alla peculiarità della fattispecie, anche altri documenti comprovanti la condizione richiesta ai fini della disapplicazione della norma.

In alternativa alla prova riguardante lo svolgimento effettivo di attività economica da parte del fornitore residente in paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente interessato a disapplicare l'articolo 110, comma 10, è ammesso a dimostrare la sussistenza di un effettivo interesse economico all'effettuazione di ciascuna operazione intrattenuta con detti fornitori.

Dovrà pertanto acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata.

È utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa - in modo particolare - con **l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti** forniti e la **tempistica e puntualità** della consegna.

Nel caso in esame, la società istante intende acquistare dall'impresa residente in Mauritius beni relativi all'oggetto della propria attività.

L'interesse economico ad effettuare tale transazione è stato motivato dal fatto che il fornitore residente in Mauritius pratica un prezzo più basso rispetto ad altri fornitori nazionali.

A sostegno di detta motivazione la società istante ha esibito alcuni contratti di lavorazione che, con riferimento analitico a medesimi beni, consentono di affermare che il prezzo praticato dal fornitore estero risulta mediamente inferiore per oltre il 30% di quello praticato da altri fornitori italiani.

Ciò induce la scrivente a ritenere che nella fattispecie sussista un effettivo interesse economico della società ad effettuare la transazione con il fornitore citato.

Non essendo state specificate le altre condizioni di vendita, anch'esse valutabili comparativamente quali ad esempio i termini di consegna e di pagamento, la qualità dei materiali, il costo del trasporto, ecc., la risposta

viene resa nel presupposto che tali condizioni siano identiche e che pertanto non abbiano inciso sulla scelta operata.

In conclusione, sulla base delle norme richiamate e delle considerazioni esposte, si ritiene che gli elementi conoscitivi offerti dal contribuente - qui assunti acriticamente nel presupposto che gli stessi rappresentino fedelmente la realtà aziendale - siano sufficienti perché il contribuente possa ritenersi sollevato dall'onere di fornire in sede di accertamento la prova richiesta dall'articolo 110, comma 11, del TUIR ai fini della deducibilità delle spese derivanti dalle operazioni prospettate.

In ogni caso il contribuente è tenuto a **indicare separatamente in dichiarazione** i costi relativi alle operazioni in questione, nonché a dimostrare in sede di accertamento che le stesse abbiano avuta concreta esecuzione nei termini prospettati.

Dalla documentazione fornita la società KK e la società istante non sembrano appartenere allo stesso gruppo. Qualora, al contrario, le due società facessero parte del medesimo gruppo risulterebbero comunque applicabili le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, concernenti la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento.

Consulenze da paradisi fiscali

Il comma 12 bis dell'art. 110 del TUIR. prevede che anche le prestazioni professionali provenienti da soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata sono soggette alle restrizioni di deducibilità finora previste solo per i rapporti con le imprese.

Paradisi fiscali, indeducibilità delle penali

La lett. f-quater) dell'articolo 37-bis, c. 3, del D.P.R. n. 600/73, relativo alle disposizioni antielusive, come integrato dalla finanziaria 2007 prevede l'indeducibilità fiscale degli accordi aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di **clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale**, intercorsi tra società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) di cui una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, cd. paradisi fiscali, come individuati ai sensi dell'articolo 167, c. 4, del T.U.I.R..

Le disposizioni in parola si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

Holding presunzione di residenza (esterovestizioni)

Salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia le società holding con sede all'estero ma controllate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 1° c. c.c., da soggetti residenti nel territorio dello stato ovvero amministrata da un organo composto prevalentemente da soggetti residenti nel territorio dello stato. (**art. 35 cc. 13 e 14 DL. 223/06**)

Norma in vigore dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 (vedere anche circ. 28/E punto 8).



71) PARTICOLARI REGIMI DI TASSAZIONE

Ricordiamo che dal 2004 sono entrati in vigore nuovi regimi di tassazione delle società di capitali, esercitabili tramite opzione.

Regime della trasparenza: Artt. 115 e 116 del TUIR, la società trasparente paga l'IRAP mentre il reddito viene imputato direttamente al socio che sarà tenuto a dichiararlo assoggettandolo a tassazione.

Segnaliamo che in tema di trasparenza fiscale il DL. 223/06 ha previsto l'impossibilità da parte dei soci delle società in regime di trasparenza fiscale, di utilizzare le perdite formatesi antecedentemente al periodo di imposta per il quale è stata esercitata l'opzione.

Norma in vigore dal (2006) periodo d'imposta dei soci, di entrata in vigore del DL. e per le società partecipate con riferimento ai periodi d'imposta chiusi dal 4.7.2006. (vedere anche circ. 28/E punto 27)

Lo stesso provvedimento ha modificato il regime di trasparenza delle Srl partecipate da sole persone fisiche eliminando il 2° periodo del 1°c. dell'art. 116 del TUIR, l'opzione per la trasparenza può essere esercitata anche nel caso di possesso o acquisto di partecipazione coi requisiti [PEX](#)..

Vengono infine dettate le regole sul concorso al reddito imponibile di alcuni proventi tassati parzialmente. (vedere anche circ. 28/E punto 30)

Consolidato Nazionale: È la società controllante che dichiara e assoggetta a tassazione la somma algebrica dei redditi delle varie controllate.

Consolidato mondiale: Interessa i grossi gruppi a cui partecipano anche società non residenti.

72) QUADRO EC

L'art. 109 c. 4 lett. b) del TUIR. prevede che i componenti negativi quali gli **ammortamenti**, le **rettifiche di valore** e gli **accantonamenti**, sono comunque ammessi in deduzione anche se non imputati a conto economico purché risultino da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, questo prospetto è il famoso **quadro EC**.

Il D.L. n. **223/06** del 4 luglio 2006 è intervenuto sulla materia consentendo di dedurre previa indicazione in dichiarazione dei redditi (quadro EC); oltre agli ammortamenti materiali e immateriali, le altre rettifiche, gli accantonamenti, anche le spese per studi, ricerche e sviluppo, nonché la differenza fra il costo fiscale e quello civilistico dei canoni leasing.

La novità interessa le spese per studi e ricerche per le quali la norma entra in vigore dal (2007) periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del DL. 223.

Deduzioni extracontabili novità 2008

Con le modifiche apportate all'art. **109** c. 4 la finanziaria 2008 elimina con decorrenza dall'esercizio 2008, la normativa che permette fino al 2007 di dedurre fiscalmente taluni costi anche se non imputati a conto economico, dal 2008 scompare quindi la possibilità di deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche con raccordo in dichiarazione tramite la compilazione del quadro EC.

L'abolizione delle deduzioni extracontabili ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), terzo, quarto e quinto periodo, relative appunto alle deduzioni extracontabili, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla finanziaria 2008, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili (2008), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

Affrancamento riserve da quadro EC

La finanziaria 2008 prevede che il contribuente ha facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota **dell'1%**; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione **entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Recupero a tassazione agevolata delle deduzioni extracontabili pregresse

Il comma 48 dell'art. 1 della finanziaria 2008 offre la possibilità di affrancare le eccedenze derivanti dalle maggiori deduzioni fiscali relative ad ammortamenti anticipati, accantonamenti e rettifiche come previsto dalla norma fiscale (ex art. 109 c. 4 lett. b)) con indicazione nel quadro EC di Unico.

L'eccedenza dedotta, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** Irpef, Ires e IRAP, **con aliquota del:**

- **12 per cento** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- **14 per cento** sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **16 per cento** sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

L'affrancamento di cui sopra incide nel bilancio 2007, le società che optano per l'assoggettamento delle deduzioni extracontabili (quadro EC) all'imposta sostitutiva sopra evidenziata, devono eliminare dal bilancio le corrispondenti imposte differite passive, a tal fine si dovrà compilare anche il quadro RQ sez. 5 di UNICO dai righe RQ20 a RQ25.

Scritture Contabili**Storno Fondo imposte differite per affrancamento:**

F.DO IMPOSTE DIFFERITE (B2)	a	22 b) IMPOSTE DIFFERITE
-----------------------------	----------	-------------------------

Rilevazione di un provento positivo per storno fondo.

Rilevazione imposta sostitutiva

22	a)	IMPOSTE DI ESERCIZIO	a	DEBITI TRIBUTARI (D12 debiti)
(Costo, quota delle imposte correnti)				

Per rilevazione imposta sostitutiva per affrancamento come da rigo RQ24 di Unico.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in **tre rate annuali**, la prima pari al 30 per cento, la seconda al 40 e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del **2,5 per cento**.

Vedere anche il precedente notiziario n. 3/2008 commento alla finanziaria 2008 art. 1 comma 48.

**73) RILEVAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI**

Calcolare i debiti tributari (per le società) in base alla legislazione tributaria vigente, a tal fine ricordiamo le aliquote delle imposte applicabili alle società

Aliquota IRES

L'art. 77 del TUIR. prevede l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società IRES nella misura del **33%** dall'esercizio 2008 l'aliquota si ridurrà al 27,5%.

Aliquota IRAP

l'aliquota Irap è stabilita per il 2007 nella misura del **4,25** per cento mentre è rideterminata nella misura del **3,9 per cento** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per determinare le imposte dell'esercizio, si consiglia di seguire le istruzioni e la modulistica delle dichiarazioni dei redditi.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI DA APPORTARE AL RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Riportiamo un prospetto riepilogativo delle principali variazioni, imposte dalla normativa fiscale da apportare all'utile di bilancio.

PRINCIPALI VARIAZIONI FISCALI		VARIAZIONI	
		Positive	Negative
1	Compensi agli amministratori non pagati	+	
2	Compensi agli amministratori di competenza di precedenti esercizi e pagati nell'esercizio corrente		-
3	Quote degli ammortamenti eccedenti il limite fiscalmente ammesso	+	
4	Redditi esenti o soggetti a ritenuta d'imposta		-
5	Plusvalenze realizzate nell'esercizio		-
6	Plusvalenze, quota di competenza, derivante da plusvalenze realizzate nell'esercizio e in esercizi precedenti	+	
7	Sopravvenienze attive, quote di competenza derivanti da sopravv. dell'esercizio e dei precedenti	+	
8	Contributi associativi non pagati	+	
9	Rinuncia di crediti da parte dei soci Art. 88, 4° comma del T.U.		-
10	Contributi associativi di competenza di esercizi precedenti ma pagati nell'esercizio corrente		-
11	Manutenzioni e riparazioni , per la quota eccedente i limiti stabiliti dall'Art. 102 c. 6 nuovo TUIR	+	
12	Terreni e fabbricati, redditi catastali di quei beni che non sono strumentali né alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa	+	
13	Spese e altri costi relativi ai beni di cui alla voce precedente	+	
14	Proventi derivati dai beni di cui alla voce precedente		
15	Rimanenze, valutate in misura inferiore a quella stabilita dal TUIR	+	
16	Imposte non pagate o indeducibili (IRAP)	+	
17	Dipendenti, spese relative alla generalità dei dipendenti eccedenti la misura stabilita dall'art. 100 del nuovo TUIR.	+	
18	Accantonamenti non ammessi o quota eccedente il limite fiscale	+	
19	Spese di rappresentanza , quota pari a 14/15 delle spese sostenute nell'esercizio	+	
20	Spese di rappresentanza, quota pari a 1/15 delle spese sostenute nei precedenti esercizi e da ripartire nei successivi.		-
21	Cessione di beni agevolati Tremonti entro i 2 o 5 anni se immobili	+	
22	Interessi di mora percepiti nell'esercizio (principio di cassa)	+	
23	Interessi di mora rilevati civilisticamente ma non percepiti		-
=	Totale Variazioni	+	-

CALCOLO IMPOSTE SOCIETÀ DI CAPITALI

IRES dovuta (come da mod. dich. redditi)	
IRAP dovuta (come da. mod. dich. redditi)	
TOTALE IMPOSTE	
Utile ante imposte	+
Imposte (IRES-IRAP)	-
TOTALE UTILE O PERDITA DI BILANCIO	

SCRITTURA CONTABILE:

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	a	DEBITI TRIBUTARI
(per IRES e IRAP correnti)		

74)  IMPOSTE ANTICIPATE E IMPOSTE DIFFERITE

Alcuni componenti positivi o negativi di reddito concorrono a formare il risultato civilistico con uno sfasamento rispetto ai periodi in cui gli stessi componenti positivi e negativi concorrono al risultato fiscale, vale a dire che esistono anche differenze solo temporanee tra il risultato di bilancio e l'imponibile fiscale.

Esempio:

Una plusvalenza civilisticamente va contabilizzata per intero nell'esercizio in cui è stata realizzata, mentre fiscalmente la stessa plusvalenza può essere ripartita in 5 esercizi. Fiscalmente, quindi, abbiamo uno spostamento agli esercizi successivi di componenti positivi; tuttavia, anche se in esercizi diversi, la plusvalenza concorre al risultato fiscale e a quello civilistico nella stessa misura.

Le imposte relative alla plusvalenza dovranno essere calcolate nell'esercizio di realizzo, anche se con la ripartizione in più esercizi le stesse saranno pagate in futuro.

Le imposte differite sono imposte che sono di competenza dell'esercizio ma che saranno pagate in esercizi successivi.

Le imposte anticipate sono imposte pagate "prima" che saranno recuperate per competenza in esercizi successivi (esempio le spese di manutenzione eccedenti i 5%, fiscalmente saranno dedotte ripartendole negli esercizi successivi).

Il verificarsi del recupero delle imposte anticipate o il pagamento di quelle differite non è sempre certo, negli esercizi successivi si devono verificare le condizioni perché ciò avvenga.

La presenza di perdite, ad esempio, eviterà il pagamento delle imposte differite.

Altra variabile da considerare nel calcolo di queste imposte è la variazione delle aliquote delle imposte, ricordiamo che dall'esercizio in corso al 1.1.2003 l'aliquota IRPEG era del 34% mentre da quello in corso al 1.1.2004 l'aliquota (ora) IRES è pari al 33% e dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 l'aliquota passa al 27,5%.

La modifica dell'aliquota Ires dal 2008 incide sui bilanci 2007 in quanto si dovrà rettificare il conteggio delle imposte anticipate e differite, rilevate negli esercizi antecedenti al 2007, con riferimento alle quote relative al 2008 e esercizi successivi.

CONTABILIZZAZIONE**Imposte anticipate:**

CII4-ter (Crediti, quota imposte anticipate)	IMPOSTE ANTICIPATE	a	IMPOSTE (imposte anticipate)	ANTICIPATE (E22costo)
22 a) (Costo, quota delle imposte correnti)	IMPOSTE DI ESERCIZIO	a	DEBITI TRIBUTARI (D12 debiti)	

Imposte differite:

22 b) IMPOSTE DIFFERITE (costo)	a	F.DO IMPOSTE DIFFERITE (B2 fondi)
---------------------------------	---	-----------------------------------

 Rettifica Fondo imposte differite per variazione aliquota Ires:

F.DO IMPOSTE DIFFERITE (B2)	a	22 b) IMPOSTE DIFFERITE
-----------------------------	---	-------------------------

Rilevazione di un provento positivo il mio debito si è ridotto

 Rettifica imposte anticipate precedentemente iscritte per variazione aliquota Ires:

IMPOSTE (imposte anticipate)	ANTICIPATE (E22costo)	a	CII4-ter (quota rettifica imposte anticipate)	IMPOSTE ANTICIPATE
---------------------------------	--------------------------	---	--	-----------------------

Rilevazione di un costo, non potrà più recuperare parte delle imposte già pagate e che avrei dovuto recuperare nei successivi esercizi.

75)  DISTRIBUZIONE UTILI E IMPOSTA DI REGISTRO

Segnaliamo la RM 22 novembre 2000 n. 174/E con la quale il Ministero delle Finanze ha affermato che le delibere delle assemblee di approvazione del bilancio con relativa distribuzione di utili sono soggette all'obbligo di registrazione e conseguente pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa.

Il Ministero perviene a tale conclusione, sulla base della interpretazione letterale dell'art. 4, lett. d) nr. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. nr. 131/1986, secondo le Finanze, tra le assegnazioni ai soci di utili in denaro, si devono ricomprendere non solo – come da sempre ritenuto – le attribuzioni in occasione della liquidazione della società ma anche le normali distribuzioni di utili.

La risoluzione fa riferimento alle sole delibere di approvazione del bilancio portanti anche distribuzione di utili tuttavia l'interpretazione di carattere generale fornita, sembra applicabile a tutte le delibere di distribuzione di utili.

76)  RISERVE**RISERVE DA CONDONI 2004**

Le riserve generate dalla iscrizione di attività o eliminazione di passività relative ai condoni fiscali della finanziaria 2004 iscritte nel bilancio 2003 sono liberamente distribuibili per le società di persone e per le ditte individuali mentre la distribuzione ai soci delle società di capitali genera un reddito da capitale.

RISERVA LEGALE

È una riserva indisponibile utilizzabile solo a copertura delle perdite (dubbio l'utilizzo per l'aumento del capitale sociale).

RISERVA DA SOVRAPREZZO AZIONI

Può essere utilizzata a copertura delle perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale, per aumentare la riserva legale, è distribuibile solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

RISERVA PER AZIONI PROPRIE

Indisponibile fino al trasferimento o annullamento delle relative azioni.

RISERVE STATUTARIE

Il loro utilizzo è regolato dallo statuto o dalle delibere con le quali sono state costituite.

77) PERDITE

Riporto illimitato delle perdite (soggetti in contabilità ordinaria)

Le perdite derivanti dalle attività commerciali o derivanti dalla partecipazione in snc o sas, sono dedotte dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta, l'eventuale eccedenza è dedotta nei successivi esercizi fino al 5°, per l'intero importo che trova capienza in ciascun esercizio.

L'art. 84 del TUIR come modificato dal DL. 223/06 prevede dal 2006 una restrizione sulle perdite illimitatamente riportabili, le stesse devono riferirsi ai primi 3 periodi d'imposta **dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.**

le due nuove condizioni per il riporto illimitato delle perdite si applicano a decorrere dalle perdite prodotte dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006.

Circa le perdite pregresse, sorte nei primi tre periodi d'imposta e non ancora utilizzate e senza i requisiti sopra evidenziati, potranno continuare ad essere dedotte senza limiti.

Il nuovo 3° c. dell'art. 84 del TUIR prevede inoltre limitazioni al riporto delle perdite in caso di trasferimento della maggioranza delle quote di partecipazione. (Circ. 28/E/2006 punto 28).

Compensazione delle perdite con altri redditi (professionisti e semplificati)

Le perdite di impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo maturate nel **2006 e nel 2007 non si possono** più scomputare dal reddito complessivo, queste perdite possono essere dedotte solo dai redditi della stessa natura entro il 5° periodo d'imposta successivo. (circ. 28/E/2006 punto 37).

Per quel che riguarda **le perdite maturate nel 2008**, per queste ultime viene ripristinata la normativa vigente fino al 2005, vale a dire che dal 2008 è possibile compensare dette perdite con gli eventuali altri redditi ma non è possibile riportare la perdita in deduzione dal reddito dei periodi successivi, di conseguenza la parte non compensata dal 2008 sarà definitivamente persa.

Perdite da società trasparenti

Nel caso di società trasparenti (reddito imputato automaticamente al socio indipendentemente dalla effettiva distribuzione) il DL. 223/06 aveva introdotto il divieto, per l'impresa-socio di società trasparente, di utilizzare le perdite anteriori al periodo d'imposta trasparente per ridurre il reddito assegnato per trasparenza.

La nuova regola si applica ai redditi del socio-impresa relativi ai periodi d'imposta successivi al 4 luglio 2006.

Perdite e norma antielusiva

Sul corretto riporto delle perdite il fisco potrà comunque disconoscere i vantaggi generati da operazioni prive di valide ragioni economiche (norma antielusiva).

Riporto delle perdite in misura proporzionale alla imponibilità fiscale

Con riferimento ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, la finanziaria 2007 c. 72 ha modificato il c. 1 dell'art. 84 del TUIR. prevedendo che "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è proporzionata alla quota tassabile, mentre per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti".

Perdite nelle società in accomandita semplice

Ricordiamo che le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono imputate ai soci accomandanti solo fino a concorrenza della loro quota di partecipazione al capitale della società, detta soglia costituisce infatti il limite massimo entro il quale il socio accomandante è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali. Le perdite fiscali che eccedono la quota attribuibile ai soci accomandanti non vengono "perdute" ma sono imputate ai soci accomandatari (responsabili illimitatamente) in proporzione alla loro quota.

Perdite da snc e sas

Con la riscrittura del c. 6 dell'art. **101** la finanziaria 2008 stabilito che con decorrenza dall'esercizio 2008:

6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili, dai soci soggetti Ires (società di capitali), solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta, dalla stessa società che ha generato le perdite.



79) PROFESSIONISTI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Come noto i professionisti determinano il reddito col criterio di cassa (salvo specifiche deroghe) quindi come differenza fra quanto incassato e quanto pagato.

Plusvalenze e minusvalenze

Il Decreto legge 223/2006 ha previsto che le plusvalenze e le minusvalenze sui beni strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo quando:

1. sono realizzate mediate cessione a titolo oneroso;
2. derivano da risarcimento anche assicurativo per la perdita o danneggiamento dei beni;
3. i beni sono autoconsumati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione.

Circa la possibilità di rateizzare l'eventuale plusvalenza, l'AE. con la circolare 28/E non lo ritiene possibile.

Anche le minus o plus valenze relative agli immobili concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo.

Non rilevano le minusvalenze realizzate a seguito di autoconsumo o destinazione del bene a finalità estranee alla professione di cui al sopraindicato punto 3.

Sono assoggettate a imposizione le plusvalenze derivanti dall'estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati "successivamente al 1° gennaio 2007".

In risposta all'interrogazione presentata in commissione Finanze alla Camera non dovrebbero assumere rilevanza fiscale le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili acquistati o costruiti:

- fino al 14 giugno 1990, per i quali sono ancora deducibili le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985;
- dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, per i quali non sono deducibili quote di ammortamento.

Il chiarimento si estende anche a plusvalenze e minusvalenze relative ai beni mobili, concorrono al reddito se relative ai beni mobili acquistati a partire dal **4 luglio 2006** (data di entrata in vigore del D.L. 223).

Scomputo delle Ritenute

Secondo l'AE. le ritenute non certificate non si possono dedurre (vedi anche Cassazione 14033/2006) in questo modo però si è soggetti a una doppia tassazione, di contrario avviso, alle vecchie sentenze: cassazione 7251/94; CTC. 1303/95; CTP Milano sez. 2 n. 99 del 2.5.07.

In effetti l'art. 22 del TUIR che consente lo scomputo delle ritenute operate contrasta con l'art. 36ter del D.P.R. 600 che consente il disconoscimento delle ritenute non certificate.

Cessione dello studio

Concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale o artistica. Questi corrispettivi se percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata quindi tassati con l'aliquota media dei redditi degli ultimi due anni e non con la più elevata aliquota marginale Irpef. (lett. "g-ter" nel comma 1 dell'art. 17 del TUIR).

Avvicinamento al reddito d'impresa

Il comma 2 dell'art. 54 è modificato per avvicinare i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelli che determinano il reddito d'impresa.

È ammessa la deduzione del costo degli immobili tramite quote di ammortamento o operazioni di leasing mentre fino al 2006 era deducibile solamente l'importo della rendita catastale dell'immobile.

Le quote di ammortamento dei beni strumentali si calcolano applicando un coefficiente non superiore a quelli ministeriali mentre non è previsto l'ammortamento anticipato e accelerato delle imprese.

Operazioni di leasing

Il leasing immobiliare è deducibile secondo i criteri stabiliti per le imprese.

Ammortamento fabbricati

Come per le imprese, nel calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, non si considera il valore del terreno occupato dalla costruzione e del terreno che ne costituisce pertinenza.

Nel calcolare gli ammortamenti 2007 e successivi si deve pertanto scorporre il valore del terreno.

Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Spese di manutenzione sugli immobili

Se fino al 2006 le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili dei professionisti potevano essere dedotte in cinque anni, dal 2007 si applicano i criteri già previsti per le imprese vale a dire che le spese per manutenzioni ammodernamento o ristrutturazione degli immobili, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del valore dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti al netto del costo dell'area in quanto non ammortizzabile, mentre la parte eccedente il 5% potrà essere dedotta in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.

Spese alberghiere e ristoranti

Il comma 29 dell'art. 36 del DL. 233/06 con una integrazione al 1° periodo del comma 5 dell'art. 54 viene prevista la totale deducibilità delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (normalmente deducibili nel limite del 2% dei compensi) nel caso in cui dette spese siano state **anticipate dal committente** per conto del professionista e quest'ultimo le abbia riaddebitate in fattura al committente.

La procedura prevista dalla circolare 28/E punto 38 è la seguente:

- la società committente che anticipa le spese riceverà una fattura ad essa intestata e con riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
- la società committente non deduce i costi in parola e invia copia della documentazione di spesa al professionista, indicando i costi effettivamente sostenuti;
- il professionista aumenta la sua parcella dell'importo delle spese pagate dalla società committente, (assoggettando il tutto a IVA e ritenuta d'acconto);
- registrando la parcella del professionista la società committente si deduce le somme anticipate, in quanto comprese nel compenso professionale;
- per il professionista le spese a lui indicate dalla società saranno integralmente deducibili (utilizzando la copia delle stesse);

La circolare non lo precisa ma naturalmente la società corrisponderà al professionista quanto indicato nella sua parcella al netto delle spese anticipate per suo conto.

Ricordiamo che l'amministrazione finanziaria ha ribadito (telefisco 2007) che quando il professionista sceglie di sostenere direttamente anziché di farsi anticipare, le spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, per poi comunque riaddebitarle integralmente al cliente, potrà dedurle questi costi solamente nel limite del 2% dei compensi

Spese telefoniche

Vale quanto detto per le imprese.

Immobili ad uso promiscuo

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti in leasing, un importo pari al 50 per cento del relativo canone.

Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Autovetture dei professionisti

Rinviamo il nostro lettore al precedente [punto 28](#).

